



Città *di* Spoleto™

COMUNE DI SPOLETO
(Provincia di Perugia)

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 06/05/2021

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	4
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....	4
Articolo 3 - Funzionario Responsabile.....	5
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari.....	5
Articolo 5 – Disciplina generale.....	5
Articolo 6 - Anticipata rimozione.....	5
Articolo 7 - Divieti e limitazioni.....	5
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	6
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	6
Articolo 10 – Presupposto del canone.....	6
Articolo 11 - Soggetto passivo.....	6
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone.....	6
Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio.....	7
Articolo 14 - Criteri per la determinazione del canone.....	7
Articolo 15 – Maggiorazione stagionale.....	8
Articolo 16 – Dichiarazione.....	8
Articolo 17 - Pagamento del canone.....	8
Articolo 18 – Rimborsi e compensazione.....	9
Articolo 19 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni.....	9
Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	9
Articolo 21 - Mezzi pubblicitari vari.....	10
Articolo 22 – Riduzioni	10
Articolo 23 - Esenzioni.....	10
CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -.....	11
Articolo 24 - Tipologia degli impianti delle affissioni.....	11
Articolo 25 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	12
Articolo 26 - Impianti privati per affissioni dirette.....	12
Articolo 27 - Modalità delle pubbliche affissioni.....	12
Articolo 28 - Canone sulle pubbliche affissioni.....	13
Articolo 29 – Materiale pubblicitario abusivo.....	13
Articolo 30 - Riduzione del canone.....	13
Articolo 31 - Esenzione dal canone.....	13
Articolo 32 - Pagamento del canone.....	14
Articolo 33 - Norme di rinvio.....	14
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	14
Articolo 34 – Disposizioni generali.....	14
Articolo 35 - Funzionario Responsabile.....	14
Articolo 36 - Tipologie di occupazioni.....	14
Articolo 37 - Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo.....	15
Articolo 38 - Occupazioni abusive.....	15
Articolo 39 - Domanda di occupazione.....	15
Articolo 40 - Obblighi del concessionario.....	16
Articolo 41 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.....	17
Articolo 42 - Durata dell’occupazione.....	17

Articolo 43 - Titolarità della concessione o autorizzazione.....	17
Articolo 44 - Concessione e/o autorizzazione.....	17
Articolo 45 - Occupazioni d'urgenza.....	17
Articolo 46 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	18
Articolo 47 - Revoca o sospensione della concessione e/o autorizzazione.....	18
Articolo 48 - Rimozione delle opere.....	18
Articolo 49 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	19
Articolo 50 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	19
Articolo 51 - Classificazione delle strade.....	19
Articolo 52 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	20
Articolo 53 - Modalità di applicazione del canone.....	20
Articolo 54 - Passi carrabili.....	21
Articolo 55 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante.....	21
Articolo 56 - Occupazione per lavori edili, installazioni, ingombri o depositi.....	21
Articolo 57 - Soggetto passivo.....	22
Articolo 58 - Aree destinate a parcheggio per autovetture di uso privato.....	22
Articolo 59 - Agevolazioni.....	22
Articolo 60 - Esclusioni.....	22
Articolo 61 - Esenzioni.....	23
Articolo 62 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	24
Articolo 63 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....	24
Articolo 64 - Accertamento e riscossione coattiva.....	24
Articolo 65 - Rimborsi.....	25
Articolo 66 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni.....	25
Articolo 67 - Attività di recupero.....	25
CAPO V – CANONE MERCATALE.....	25
Articolo 68 – Disposizioni generali.....	25
Articolo 69 - Funzionario Responsabile.....	26
Articolo 70 - Domanda di occupazione.....	26
Articolo 71 - Criteri per la determinazione del canone.....	26
Articolo 72 - Classificazione delle strade.....	26
Articolo 73 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	26
Articolo 74 - Occupazioni abusive.....	27
Articolo 75 - Soggetto passivo.....	27
Articolo 76 - Versamento del canone.....	27
Articolo 77 - Accertamento e riscossione coattiva.....	27
Articolo 78 - Rimborsi.....	27
Articolo 79 - Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni.....	27
Articolo 80 - Attività di recupero.....	28
Elenco Allegati.....	28

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1– Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 26/05/2011, modificato con delibere consiliari n. 5 del 20/02/2014 e n. 5 del 26/04/2016.
5. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a nove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
 - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - f) per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30.
6. Limitatamente all'esercizio finanziario 2021, è prevista l'applicazione di apposita clausola di salvaguardia finalizzata ad escludere aumenti tariffari nei confronti di quelle categorie che, per effetto dell'applicazione dei nuovi coefficienti di determinazione del canone, potrebbero incorre in aumenti. La presente clausola si applica a tutte le fattispecie disciplinate dal presente regolamento, ivi comprese le occupazioni finalizzate allo svolgimento di mercati.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2- Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 3- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio che rilascia le autorizzazioni.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 5- Disciplina generale

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Piano generale degli impianti pubblicitari.

Articolo 6- Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. Il pagamento del canone sulla pubblicità o del diritto sulle pubbliche affissioni non legittima l'inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada), nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n° 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada) nonché del Piano Generale degli Impianti.
2. Tutte le limitazioni ed i divieti imposti dalle norme di cui al precedente comma si intendono integralmente recepiti dal presente Regolamento.
3. Ulteriori divieti e limitazioni potranno essere predisposti dall'Amministrazione comunale mediante l'emissione di apposite ordinanze laddove motivi di interesse pubblico lo richiedano.

Articolo 8- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9- Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 15 comma 1, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 24, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 10- Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 11- Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13– Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. La definizione di insegne d'esercizio deve essere rinvenuta nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 285 del 30 Aprile 1992 e DPR n. 495 del 16 Dicembre 1992 e ss.mm.ii e dal Piano Generale degli Impianti del Comune di Spoleto (Art. 47 co. 1 DPR 495(/1992 – Art. 17 PGI).

Articolo 14- Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nell'allegato C del presente regolamento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
4. Le tariffe per le esposizioni pubblicitarie poste in essere, visibili o percepibili dalle strade, vie o piazze rientranti nell'elenco di cui all'allegato A del presente Regolamento, sono classificate in "*categoria normale*" e ridotte del 30%; tutte le restanti strade vie o piazze sono classificate in "*categoria speciale*".
5. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui all'allegato C in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1,00 mq;

- b) Diffusione pubblicitaria con superficie maggiore di 1,00 mq fino a 5,50 mq;
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie maggiore di 5,50 mq. fino a 8,50 mq;
 - d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8,50 mq.
6. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 5, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione ed alla categoria di appartenenza è individuato dai rispettivi coefficienti di cui all'allegato C.

Articolo 15– Maggiorazione stagionale

1. Il Comune, in relazione ai maggiori flussi turistici rilevati in particolari periodi dell'anno, applica per i mesi di Aprile, Giugno, Luglio e Agosto una maggiorazione del cinquanta per cento (50%) delle tariffe di carattere commerciale per:
- a) Diffusione messaggi pubblicitari ordinari non superiore a 3 mesi;
 - b) Diffusione messaggi pubblicitari con pannelli luminosi e strutture analoghe effettuata per conto altrui per un periodo non superiore a 3 mesi;
 - c) Diffusione messaggi pubblicitari con pannelli luminosi e strutture analoghe effettuate per conto proprio dall'impresa per un periodo non superiore a 3 mesi;
 - d) Diffusione messaggi pubblicitari realizzati in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni ecc. di durata non superiore a 30 giorni;
 - e) Diffusione messaggi pubblicitari realizzati in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni ecc. di durata superiore a 30 giorni;
 - f) Diffusione messaggi pubblicitari vari.

Articolo 16– Dichiarazione

1. Per la pubblicità non soggetta a preventiva autorizzazione (art. 46 co 5 del PGI) dovrà comunque essere assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari.
2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata, direttamente al soggetto che gestisce il canone o, in mancanza di questo, all'Ufficio deputato al rilascio delle autorizzazioni, il quale provvede a consegnare al richiedente apposita ricevuta. La dichiarazione può essere anche inviata a mezzo posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Articolo 17- Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dal D.L. 193/2016 e dal D.LGS. 82/2005.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

4. Limitatamente all'anno di istituzione del canone il versamento dello stesso va effettuato entro il 31 ottobre. Diversamente, per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
5. Il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposto in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 18- Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.;
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente, a condizione che la compensazione non vada ad interessare annualità successive all'anno in cui il diritto al rimborso è stato accertato. Il funzionario responsabile comunica in tempo utile l'eventuale l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

Articolo 19- Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

1. Sulle somme omesse o parzialmente versate si applica la maggiorazione pari all'importo del canone omesso parzialmente versato, oltre agli interessi legali. Nel caso in cui il versamento tardivo sia spontaneo, cioè non susseguente ad un sollecito di pagamento dell'amministrazione comunale, si applicano le maggiorazioni ridotte di cui al comma 2.
2. In applicazione dell'art. 50, comma 1, della legge n. 449 del 1197, il tardivo spontaneo versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Nel caso in cui il tardivo spontaneo versamento avvenga oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale di gestione delle entrate.

Articolo 20- Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, fino a cinque metri quadrati di superficie, il canone è dovuto nella misura della tariffa standard di cui al comma 826 dell'art. 1 della legge 27/12/2019 n. 160. Nel caso in cui la superficie sia superiore a cinque metri quadrati, la tariffa di cui al periodo precedente, applicata all'intera superficie, viene ridotta dell'80 per cento. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada (allegato C).

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
4. Per la pubblicità visiva effettuata mediante camion vela, la tariffa a mq, sia in forma giornaliera (periodo minimo 30gg) che annuale è pari a quella prevista per i messaggi pubblicitari.
5. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 21- Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura prevista nell'allegato C del presente Regolamento.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista nell'allegato C del presente Regolamento.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura prevista nell'allegato C del presente Regolamento.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura prevista nell'allegato C del presente Regolamento.

Articolo 22- Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria;
 - c) per la pubblicità relativa a manifestazioni culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione del Comune;
 - d) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 23- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 24- Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 26/05/2011 modificato con delibere consiliari n. 5 del 20/02/2014 e n. 5 del 26/04/2016.

Articolo 25- Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Spoleto costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 26- Impianti privati per affissioni dirette

1. Il Comune può concedere a privati, su apposite strutture sia pubbliche che private, di effettuare le affissioni dirette con le modalità di cui all'art. 6 co 2 a rt. 38 commi 3 e 4 del PGI e dell'art. 7 co 6 del Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni.

Articolo 27- Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione. E' tuttavia previsto un importo minimo, per ciascuna commissione, la cui misura è stabilita nell'allegato D del presente Regolamento.
10. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 28- Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella prevista dell'allegato D del presente regolamento.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
4. Il Comune, in relazione ai maggiori flussi turistici rilevati in particolari periodi dell'anno, applica per i mesi di Aprile, Giugno, Luglio e Agosto una maggiorazione del cinquanta per cento (50%) delle tariffe di carattere commerciale.
5. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - a) per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli;
 - b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - c) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli.
 - d) per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio fino ad un massimo del 100% della superficie disponibile.

Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), d) sono stabilite nell'allegato D del presente Regolamento.

Articolo 29 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 24 del presente Regolamento.
4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 1,00 (uno/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 30- Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sulle delle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale;

Articolo 31- Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Spoleto e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 32- Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dal D.L. 193/2016 e dal D.LGS. 82/2005.

Articolo 33- Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 34– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di questo Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. In assenza del titolo costitutivo, il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio ovvero sin da quando il proprietario l'abbia volontariamente messa a disposizione della collettività ("*dicatio ad patriam*"). La servitù di uso pubblico, ai fini dell'applicabilità del canone, si intende validamente istituita in presenza di uno specifico titolo costitutivo o per usucapione. È in ogni caso da escludere l'esistenza della servitù pubblica di passaggio nel caso in cui non sussista l'utilità pubblica dell'area privata.
4. Il Canone è dovuto ogniqualvolta si occupa suolo pubblico e nella misura in cui il suolo medesimo è sottratto all'uso generale della collettività a vantaggio del particolare interesse del singolo.
5. Formano oggetto del canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nelle vie, nei corsi, nelle piazze, nei pubblici mercati e, in genere, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Spoleto.

Articolo 35- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio che rilascia le autorizzazioni.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 36- Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono giornaliere o temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
 - c) per occupazione temporanea a carattere ricorrente si intende quella che, periodicamente, si verifica per almeno tre volte nell'ambito della stessa manifestazione o avvenimento.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 37- Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici esercizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, sono assoggettate al canone in base ai criteri stabiliti dalla L.160/2019 nonché secondo i criteri e le misure fissate nell'allegato E del presente Regolamento.
2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Articolo 38- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 73 si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 39- Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda all'Amministrazione comunale.
2. Costituisce pregiudiziale e causa ostativa al rilascio della concessione e/o autorizzazione l'esistenza di morosità pregresse a carico del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi inerenti il tributo di cui al presente Regolamento.
3. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.

4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, deve essere effettuata tramite procedura informatica.
6. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa, nonché qualsivoglia documento utile o quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. L'obbligo di formulare la domanda per ottenere l'autorizzazione ad occupare suolo e/o area pubblica ricorre anche nell'ipotesi in cui l'occupazione sia esente dal canone.
8. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 30 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.
9. Qualora per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, costituisce titolo di preferenza la priorità nella presentazione. È, tuttavia, data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che richiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Articolo 40- Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni si intendono, in ogni caso, rilasciate senza il pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo precostituito da parte del concessionario di adempiere a tutte le obbligazioni presenti e future ed a tutti gli adempimenti fiscali previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, indipendentemente dalla natura e dall'ammontare dei medesimi, che, in dipendenza dell'occupazione, potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune di Spoleto da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.
2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste in dipendenza della concessione e/o autorizzazione, nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare. In particolare ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza ed al personale dei competenti uffici comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - b) di mantenere in condizione di ordine, pulizia ed igiene l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;
 - c) di provvedere a proprie spese al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
 - d) di dare attuazione alle ordinanze del Sindaco ed alle eventuali richieste o prescrizioni di competenza dei Settori interessati.
3. Il concessionario, nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa, oltre che al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni imposte con l'atto di concessione, ha pure l'obbligo di:
 - a) osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali;
 - b) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - c) evitare scarichi e depositi di materiale sull'area pubblica non consentiti dall'autorità comunale;
 - d) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre autorità
 - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiale sui suoli adiacenti, pubblici e privati, e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti.
4. Fanno sempre carico al concessionario la manutenzione delle opere eseguite negli spazi, aree pubbliche, e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dare corso ai lavori, dovrà essere debitamente autorizzato.
5. Al termine della concessione, qualora la stessa non sia rinnovata, il concessionario è comunque obbligato ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori necessari alla rimozione delle opere installate, nonché alla

rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Comune nell'atto concessorio.

Articolo 41- Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Articolo 42- Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 43- Titorarietà della concessione o autorizzazione

1. La concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo strettamente personale, e non è consentito il loro trasferimento a terzi.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 44- Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate:
 - a) la durata dell'occupazione;
 - b) la misura dello spazio concesso;
 - c) il motivo, l'oggetto dell'occupazione e le modalità dell'uso;
 - d) le condizioni alle quali il Comune subordina la e/o autorizzazione;
 - e) le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
2. L'atto deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione, nonché per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
3. È fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 3 dell'articolo 44 del presente regolamento.
5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione e/o autorizzazione o il diniego è stabilito in almeno 30 giorni antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
6. Le concessioni sono rilasciate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
 - c) con facoltà da parte del Comune di revocarle con provvedimento motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

Articolo 45- Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione, il cui rilascio avverrà a sanatoria.
2. In tali circostanze, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale a mezzo PEC ed a presentare nei tre giorni seguenti la domanda per

ottenere la regolare concessione od autorizzazione, nel rispetto delle modalità previste nei precedenti articoli.

3. L'ufficio provvederà ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno del provvedimento a sanatoria, resta fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalle vigenti tariffe.
5. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'articolo 30 e seguenti del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada

Articolo 46- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione o violi le norme dettate dalla Legge e dal presente Regolamento in materia di occupazione dei suoli.
2. In particolare, costituiscono causa di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece (es. dipendenti), delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, con quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - c) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei dieci giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - d) il mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione, se dovuto;
 - e) il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia o della Regione, sì da determinare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione comunale.
3. La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta dalla previa contestazione al concessionario da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n° 241, con assegnazione di un congruo tempo per le osservazioni.
4. Diversamente dalla revoca, il provvedimento di decadenza non deve essere preceduto dai pareri occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni.
5. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la quota già assolta non verrà restituita.

Articolo 47- Revoca o sospensione della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile o sospendibile per sopraggiunti motivi di pubblico interesse, da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento.
2. Nel caso di revoca o sospensione di concessioni e/o autorizzazioni continua ad applicarsi quanto previsto dall'art. 79 del Regolamento per l'arredo, il decoro dell'ambiente urbano e l'occupazione degli spazi pubblici e di uso pubblico approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 9 del 05 marzo 2015.

Articolo 48- Rimozione delle opere

1. In caso di revoca o di decadenza della concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il concessionario dovrà provvedere, entro il termine assegnato nel provvedimento comunale, alla rimozione delle opere integranti l'occupazione, indipendentemente dall'avvenuta presentazione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali. Il suddetto termine dovrà essere congruo in relazione alle opere o

materiali da rimuovere, nonché agli eventuali interventi di restauro che dovranno essere effettuati sul bene occupato.

2. Ove il destinatario dell'ordinanza non esegua l'ordine impartito, il Comune provvederà in forma di autotutela esecutiva, avvalendosi dei poteri di polizia municipale, con rivalsa di spese ed applicazione delle sanzioni amministrative.
3. L'ulteriore occupazione di fatto senza titolo, sarà assoggettata al pagamento del canone comunale.

Articolo 49- Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno dieci giorni prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria.

Articolo 50- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati negli allegati E ed F del presente regolamento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 51- Classificazione del Comune e delle strade

1. Il Comune di Spoleto, agli effetti dell'applicazione del canone di cui al presente Regolamento, è classificato comune di III fascia, tenuto conto che la popolazione residente al 01/01/2020 risulta pari a n° 37389 abitanti.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in quattro categorie.
3. A tale effetto il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti categorie:
 - a) CATEGORIA I: Capoluogo;
 - b) CATEGORIA II: Capoluogo e vie frazionali;
 - c) CATEGORIA III: Centro abitato frazioni e località;
 - d) CATEGORIA IV: Parte rimanente del territorio.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'elenco delle vie e delle piazze appartenenti alle diverse categorie è riportato nell'allegato B del presente regolamento, che verrà aggiornato annualmente in base alla nuova toponomastica stradale.

Articolo 52- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. In ogni caso, le superfici superiori a 1.000 mq. sono conteggiate in ragione del 10%;
4. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe e riportato nell'allegato F
5. Per occupazione temporanea a carattere ricorrente si intende quella che, periodicamente, si ripete con sistematicità e regolarità nell'ambito della stessa manifestazione o avvenimento.

Articolo 53- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni;
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo comunale il canone annuo è ridotto ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone va applicato fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Per le occupazioni afferenti tende fisse o retrattili aggettanti sul suolo pubblico il canone annuo è ridotto del 70%;
6. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
7. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
8. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
9. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
10. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria prevista nell'allegato E del presente Regolamento. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

11. Relativamente alle occupazioni temporanee, viene adottato il criterio della determinazione del canone in relazione alla durata dell'occupazione, pertanto, le tariffe determinate ad ore o a fasce orarie, non possono essere inferiori, pur applicando alle stesse qualsiasi forma di riduzione connessa alla particolare categoria dell'area occupata o alla specifica fattispecie impositiva ovvero cumulandole fra loro, ad € 0,129 al Mq per giorno e per le occupazioni effettuate con l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive ad € 0,077 al Mq per giorno.

Articolo 54- Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o di altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Sono parimenti passi carrabili le coperture di fossi o di canali effettuate solo con riferimento a specifiche unità immobiliari allo scopo di consentire ovvero di facilitare l'accesso alle stesse.
2. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
4. Il canone non è dovuto per i semplici accessi carrabili, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico a condizione che risultino non utilizzati o non utilizzabili. In tutti gli altri casi, tutti gli accessi carrabili devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada e soggetti al pagamento del relativo canone.
5. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
6. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. L'eventuale messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 55- Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, solo dopo aver ottenuto il permesso di occupazione e fatto salvo il disposto degli articoli 121 e 122 del Tulp. Comunque, in nessun caso è consentita l'occupazione di marciapiedi o di portici che, con il raduno delle persone ferme al loro richiamo, causi impedimento alla libera circolazione.

Articolo 56- Occupazione per lavori edili, installazioni, ingombri o depositi

1. È fatto divieto, senza la preventiva autorizzazione o concessione, di eseguire opere o depositi ed aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade, piazze e simili e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali, pone in opera ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, cantieri, impalcature, ovvero apre cantieri sulle aree pubbliche, indipendentemente dalla loro durata è, comunque, soggetto al rispetto delle norme di comportamento stabilite dal vigente Codice della Strada e dal regolamento di esecuzione dello stesso, oltre che delle norme urbanistiche, del regolamento edilizio, di polizia municipale e di igiene urbana.
3. È fatto obbligo al concessionario, qualora si verifichi la manomissione delle aree occupate o danni alla proprietà comunale o a terzi, del perfetto ripristino delle aree medesime. Nel caso di esecuzione di ufficio, le spese sostenute dal Comune di Spoleto dovranno essere rimborsate dall'occupante.

4. Sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili, per qualsiasi scopo costruiti, il Comune ha diritto di effettuare le affissioni e la pubblicità nel modo che riterrà più opportuno senza che possano essere pretese nei suoi confronti indenni o compensi di sorta.

Articolo 57- Soggetto passivo

1. Il Canone è dovuto al Comune di Spoleto dal titolare dell'atto di concessione e/o di autorizzazione, o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del proprio territorio.
2. Il pagamento del Canone non esclude gli obblighi o i divieti derivanti dall'applicazione di leggi e/o regolamenti vigenti, così come non esclude il pagamento dei canoni di concessione, se dovuti, né, tanto meno, nel caso di occupazioni abusive, sana irregolarità originate dall'abuso medesimo.

Articolo 58- Aree destinate a parcheggio per autovetture di uso privato

1. Sono tali le aree fisicamente delimitate in maniera da consentire l'accesso esclusivo all'utente che ne usufruisce a pagamento, custodite o dotate di attrezzature in grado di determinare, al termine del periodo di sosta, l'ammontare di quanto dovuto dal medesimo utente sia a titolo di pagamento della sosta che di canone di occupazione di suolo pubblico.
2. Non rientrano nell'ipotesi di cui al precedente comma le aree adibite ad uso promiscuo (es. aree adibite a parcheggio a pagamento e a mercato; aree utilizzate contestualmente anche da utenti esonerati dal pagamento della tassa ecc.).

Articolo 59- Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte ad un terzo;
 - b) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive il canone è ridotto dell'80%.
 - c) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;

Articolo 60- Esclusioni

1. Sono escluse dal canone:
 - a) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, quali, a titolo esemplificativo, campanelli per abitazioni sporgenti dal muro, targhe indicanti attività commerciali e/o professionali, mostre in pietra, cavalcavia utilizzati a sostegno o per comunicazione di edifici che si fronteggiano, imposte e porte che si aprono sulla strada, faretti di illuminazione posti all'esterno delle abitazioni (con esclusione di quelli aventi finalità commerciali) ecc.;
 - b) le occupazioni effettuate con qualsiasi manufatto che abbia struttura e funzione analoghe o correlate a quelle individuate dalla precedente lettera a), quali le tende solari poste a copertura o protezione degli stessi balconi, verande, bow-windows e simili;
 - c) le occupazioni di suolo privato o di spazio ad esso sovrastante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica;
 - d) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di Spoleto e a quello della Provincia di Perugia;
 - e) le occupazioni effettuate su aree demaniali di proprietà dello Stato;
 - f) gli accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Articolo 61- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni effettuate dalle aziende municipalizzate sia all'interno che all'esterno del territorio comunale, ove non sia intervenuta la loro trasformazione ai sensi dell'articolo 114 del TuoeI, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267. Tuttavia, nei confronti di tali aziende si applicano, fino al terzo anno successivo a quello dell'acquisizione della personalità giuridica, le disposizioni tributarie applicabili all'ente territoriale di appartenenza, secondo il disposto di cui al comma 14 dell'articolo 66 del decreto legislativo agosto 1993, n° 331, come convertito nella legge 29 ottobre 1993, n° 427;
- c) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- d) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia municipale;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- h) le occupazioni temporanee effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460, esclusivamente per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a) dello stesso decreto, ivi comprese quelle volte alla raccolta di fondi da destinare a tali finalità. L'esenzione non si applica qualora la ONLUS consenta a soggetti diversi di utilizzare parte del suolo pubblico di cui chiede la concessione per finalità di tipo promozionale o commerciale. L'esenzione è riconosciuta a condizione la ONLUS abbia dato al Ministero delle Finanze la comunicazione prevista dall'articolo 11 del richiamato decreto 460 ai fini della costituzione dell'Anagrafe delle ONLUS e risulti conseguentemente iscritta alla medesima anagrafe. La medesima esenzione è riconosciuta ai soggetti ONLUS di diritto esonerati dalla presentazione della comunicazione di iscrizione al predetto Albo, come previsto dal D.M. 19 gennaio 1998, pubblicato sulla G.U.R.I. del 22 gennaio 1998, n° 17;
- i) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- j) i passi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
- k) le rampe/pedane e simili destinati ai soggetti portatori di handicap;
- l) le occupazioni occasionali sovrastanti il suolo pubblico realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente qualora avvenga nel rispetto delle prescrizioni contenute nel vigente regolamento di polizia municipale;
- m) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate dall'Amministrazione comunale;
- n) le occupazioni realizzate in occasione di lavori commissionati dal Comune per interventi di manutenzione e/o ristrutturazione su immobili di proprietà. L'esenzione è riconosciuta solamente per l'intervallo di tempo specificato nei verbali di inizio e termine lavori appaltati;

- o) le occupazioni per l'effettuazione di lavori stradali (rifacimento del manto stradale, di piazze ecc...) realizzate, per le specifiche finalità, anche in luoghi distanti da quello ove si esegue l'intervento (es. deposito temporaneo di materiali di sterro, parcheggio delle attrezzature necessarie all'esecuzione dell'opera). Non rientrano in tale fattispecie le occupazioni poste in essere ad esclusivo beneficio del commissionario (es. box destinati all'alloggio dei dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori);
- p) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi e/o pareti, di durata non superiore ad un'ora;
- q) le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali collocate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché posti in contenitori facilmente amovibili e sempre che detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsiasi attività commerciale;
- r) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici od automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Articolo 62- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione.
Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Nell'esercizio 2021 il versamento del canone va effettuato entro il 31 ottobre.
3. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità previste dal D.L. 193/2016 e dal D.LGS. 82/2005.
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 63- Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio o consegna dell'autorizzazione.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate qualora l'importo del canone sia superiore ad € 500,00.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 64- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 65- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 66- Maggiorazioni - Indennità – Sanzioni

1. Nel caso di omesso o parziale versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse o parzialmente versate si applica la maggiorazione pari all'importo del canone omesso parzialmente versato, oltre agli interessi legali. Nel caso in cui il versamento tardivo sia spontaneo, cioè non susseguente all'avviso di accertamento, si applicano le maggiorazioni ridotte di cui al comma 2.
2. In applicazione dell'art. 50, comma 1, della legge n. 449 del 1197, il tardivo spontaneo versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Nel caso in cui il tardivo spontaneo versamento avvenga oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione saranno ad ogni modo a carico del contravventore.
5. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale di gestione delle entrate.

Articolo 67- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 30,00.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 68– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. I mercati settimanali che si svolgono a Spoleto sono 4:
 - il martedì in Via Piazza d'Armi con n. 27 posteggi;
 - il mercoledì il Fraz. San Giacomo – P.le Flaminio con . 8 posteggi;
 - il Venerdì in Via Cacciatori delle Alpi con 51 posteggi;
 - il Sabato in Loc. S. Giovanni di Baiano con 15 posteggi.
3. Gli operatori possono entrare nell'area mercatale solo a partire dalle ore 7,00.
4. Dalle ore 08,00 alle ore 15,00 non possono circolare mezzi all'interno dell'area mercatale. Fanno eccezione i mezzi di soccorso e gli spuntisti; questi ultimi, però, possono accedere al massimo solo entro le ore 10,00

5. Alle ore 15,00 tutta l'area mercatale, per consentirne la pulizia, deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature.
6. Il mercato è organizzato in posteggi modulari delimitati da segni/chiodi. Il camion e le bancarelle espositive della merce debbono essere posizionati all'interno del perimetro delineato dai segni/chiodi.
7. I camion che, a causa delle dimensioni, non possono essere posizionati all'interno del posteggio, dovranno essere parcheggiati al di fuori dell'area mercatale e in luoghi in cui la sosta sia consentita.
8. È fatto d'obbligo ai concessionari di tenere i banchi e le attrezzature costituenti il posteggio in modo ordinato e decoroso, osservando al riguardo tutte le norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
9. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni a partire dalle ore 08,00 e fino alle ore 10,00 sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.
10. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è equiparata all'attività in sede fissa e ne rispetta i criteri.

Articolo 69- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio che rilascia le autorizzazioni.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 70- Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento dei Mercati e dei Posteggi approvato con delibera di Consiglio Comunale n 94 del 28/05/2003 e successiva delibera di Consiglio comunale n. 30 del 19/07/2012 di integrazione/modifica della precedente delibera.
2. In aree fuori mercato, per i cosiddetti posteggi isolati, è possibile lo stazionamento da parte di spuntisti qualora tale area non sia occupata dal titolare.
3. L'occupazione può protrarsi per tutta la giornata o per parte di essa (dalle 08:00 alle 20:00 o dalla 8:00 alle 18:00 o dalla 8:00 alle 14:00).

Articolo 71- Criteri per la determinazione del canone

1. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in relazione alla misura giornaliera di tariffa, rapportata alla corrispondente fascia oraria e zona, al coefficiente moltiplicatore ed alla fattispecie merceologica di appartenenza di cui all'allegato G del presente Regolamento.
2. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, il canone da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti) è calcolato nella misura indicata nell'allegato G del presente Regolamento.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati straordinari, il canone è calcolato nella misura indicata nell'allegato F del presente Regolamento.

Articolo 72- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in quattro categorie come indicato al precedente articolo 51 del presente Regolamento cui si rimanda integralmente.

Articolo 73- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni temporanee su aree mercatali, sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno.

2. L'importo del canone dovuto, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 74- Occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 73 del presente Regolamento.

Articolo 75- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 76- Versamento del canone

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 250,00. E' consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 250,00.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno. Nell'esercizio 2021 il versamento del canone va effettuato entro il 31 ottobre.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al Comune in base a quanto stabilito dall'articolo 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016 n° 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n° 255.
5. Il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.

Articolo 77- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la gestione entrate comunali.

Articolo 78- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 79- Indennità - Maggiorazioni – Sanzioni

1. In caso di omesso o parziale versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse o parzialmente versate si applica la maggiorazione pari all'importo del canone omesso parzialmente versato, oltre agli interessi legali. Nel caso in cui il versamento tardivo sia spontaneo, cioè non susseguente all'avviso di accertamento, si applicano le maggiorazioni ridotte di cui al comma 2.
2. In applicazione dell'art. 50, comma 1, della legge n. 449 del 1197, il tardivo spontaneo versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%.

Nel caso in cui il tardivo spontaneo versamento avvenga oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.

3. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione saranno ad ogni modo a carico del contravventore.
5. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale di gestione delle entrate.

Articolo 80- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 30,00.

Allegato A - elenco strade in categoria speciale e normale – esposizione pubblicitaria;

Allegato B - elenco vie e piazze nelle varie categorie – occupazione suolo;

Allegato C - coefficienti moltiplicatori e tariffe standard esposizioni pubblicitarie;

Allegato D - coefficienti moltiplicatori e tariffe standard pubbliche affissioni;

Allegato E - coefficienti moltiplicatori e tariffe standard occupazione spazi ed aree pubbliche permanenti;

Allegato F - coefficienti moltiplicatori e tariffe standard occupazione spazi ed aree pubbliche temporanee;

Allegato G - coefficienti moltiplicatori e tariffe standard occupazione spazi ed aree pubbliche dei mercati;

Allegato A

CATEGORIA SPECIALE
CENTRO CIVICO SAN NICOLO'
CORSO GARIBALDI
CORSO MAZZINI
LOCALITA' MADONNA DI LUGO
LOCALITA' SAN NICOLO'
LOCALITA' SANTO CHIODO
LARGO DEI TIGLI
LARGO FRATTI
PIAZZA COLLICOLA
PIAZZA DELLA LIBERTA'
PIAZZA DELLA VITTORIA
PIAZZA DEL MERCATO
PIAZZA GARIBALDI
PIAZZA MENTANA
PIAZZA PIANCIANI
PIAZZA POLVANI
PIAZZA SAN DOMENICO
PIAZZA TORRE DELL'OLIO
SS 3 FLAMINIA
VIA ANFITEATRO
VIA ANTONIO GULLOTTI
VIA BRIGNONE
VIA CACCIATORI DELLE ALPI
VIA CAMPANELLA TOMMASO
VIA CARLO ALBERTO DELLA CHIESA
VIA CECILI
VIA CESARE BECCARIA
VIA CONTI PIETRO
VIA DEGLI OPERAI
VIA DEI CARROZZIERI
VIA DEI FILOSOFI
VIA DEI GESUITI
VIA DEI MARMISTI
VIA DEI MESTIERI
VIA DEI METALMECCANICI
VIA DEI MILLE
VIA DEI TESSILI
VIA DEI TORNITORI
VIA DEI VETRAI
VIA DEL MERCATO
VIA DEL TESSINELLO
VIA DELLE INDUSTRIE
VIA DELLE LETTERE
VIA FILITTERIA
VIA FLAMINIA
VIA FLAMINIA VECCHIA
VIA FRATELLI CERVI
VIA GUGLIELMO MARCONI
VIA III SETTEMBRE
VIA L.EINAUDI
VIA MANNA ALDO
VIA MARCORA GIOVANNI
VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

VIA MINERVIO
VIA NURSINA
VIA PIERLEONE
VIA PORTA FUGA
VIA SALARA VECCHIA
VIA SANDRO PERTINI
VIA SARAGAT
VIA SERAFINA BORGIANI
VIA UGO LA MALFA
VIA VAITA S. ANDREA
VIA W. TOBAGI
VIA XVII SETTEMBRE
VIA XXV APRILE
V.LE MATTEOTTI
VLE TRENTO E TRIESTE
ZONA INDUSTRIALE SANTO CHIODO

Sono inoltre considerati di categoria speciale gli innesti delle piazze, corsi e vie che sboccano sulle suddette, limitatamente ad una estensione di 8 metri dal punto di incrocio.

CATEGORIA NORMALE:

Vi sono comprese, in quanto residuali rispetto alla precedente, tutte le località del territorio comunale non indicate in quella.

Allegato B

ELENCO DELLE VIE E PIAZZE DELLA CATEGORIA I
ARCO DI DRUSO (VIA)
ARRINGO (VIA DELL)
BATTISTI CESARE (LARGO)
BRIGNONE FILIPPO (VIA)
CAMPELLO POMPEO (PIAZZA)
CERQUIGLIA (VIA)
CLEMENTI MUZIO (LARGO)
COLLICOLA (PIAZZA)
DUOMO (PIAZZA DEL)
DUOMO (VIA DEL)
FERRER FRANCISCO (LARGO)
FILITTERIA (VIA)
FLAMINIA (VIA)
FONTANA (PIAZZA)
FONTESECCA (VIA DI)
GARIBALDI GIUSEPPE (CORSO)
GARIBALDI GIUSEPPE (PIAZZA)
GESUITI (VIA DEI)
GIGLI BENIAMINO (LARGO)
LIBERTA' (PIAZZA DELLA)
MARCONI GUGLIELMO (VIA)
MATTEOTTI GIACOMO (VIALE)
MAZZINI GIUSEPPE VICOLO 1°
MAZZINI GIUSEPPE VICOLO 2°
MAZZINI GIUSEPPE VICOLO 3°
MAZZINI GIUSEPPE (CORSO)
MENTANA (PIAZZA)
MERCATO (PIAZZA DEL)
MERCATO (VIA DEL)
MINERVIO (VIA)
NURSINA (VIA)
PALAZZO DEI DUCHI (VIA)
PIANCIANI LUIGI (PIAZZA)
POLVANI (PIAZZALE)
PORTA FUGA (VIA)
POSSENTI (LARGO)
RIPPO VINCENZO MARIA (VIA)
SAFFI AURELIO (VIA)
SALARA VECCHIA (VIA DELLA)
SANSI ACHILLE (PIAZZA)
SEMINARIO (VIA DEL)
SIGNORIA (PIAZZA DELLA)
TOBAGI WALTER (VIA)
TORRE DELL'OLIO (PIAZZA)

ELENCO DELLE VIE E PIAZZE DELLA CATEGORIA I
TRENTO E TRIESTE (VIALE)
VAITA S. ANDREA (VIA)
VITTORIA (PIAZZA DELLA)

ELENCO DELLE VIE E PIAZZE DELLA CATEGORIA II
ABETI (VIA DEGLI)
ABETI (VICOLO DEGLI)
ALEANDRI IRENEO (VIALE)
AMADIO FRANCESCO ANGELO (VIA)
AMENDOLA GIOVANNI (VIA)
ANFITEATRO (VIA DELL')
ANGELO (VIA DELL')
APOLINNARE (VIA DELL')
ARCANGELI DOMENICO (VIA)
ARCHIMEDE (VIA)
ARCIONI ENRICO (VIA)
ARMADORI BERNARDINO (VIA)
ASSALTO (VIA DELL')
AVOGADRO (VIA)
BANDINI CARLO (VIA)
BASILICA (VICOLO DELLA)
BASILICA SAN SALVATORE (VIA DELLA)
BECCARIA CESARE (VIA)
BELLI ADRIANO (VIA)
BETTI LORENZO (VIA)
BEZZI CAMILLO (VIA)
BONILLI DON PIETRO (VIA)
BOVIO GIOVANNI (PIAZZA)
BRACCESCHI GIOVAMBATTISTA (VIA)
BRIGATA GARIBALDI (VIA)
BRUNO GIORDANO (VIA)
BUOZZI BRUNO (VIA)
CACCIATORI DELLE ALPI (VIA)
CADUTI FORZE DELL'ORDINE (VIA)
CAMPANELLA TOMMASO (VIA)
CAMPANI (VIA DEI)
CAMPELLO POMPEO (VIA)
CAMPO DEI FIORI (VIA)
CAMPO SPORTIVO (VIA)
CAPPUCCINI (VIALE)
CARDUCCI GIOSUE' (PIAZZA)
CASCIA (VIA)
CASSA DI RISPARMIO (VICOLO)
CATENA DOMENICO (VIA)
CATENA GIOVANNI (VIA)
CATTANEO CARLO (VIA)
CAVALLOTTI FELICE (VIA)
CECILI SACCOCCIO (VIA)

ELENCO DELLE VIE E PIAZZE DELLA CATEGORIA II
CERQUESTRETTE (VIALE) - FRAZIONE SAN MARTINO IN TRIGNANO
CISTERNA (VICOLO DELLA)
CLITUNNO (VICOLO DEL)
COLLICOLA (VICOLO)
COMUNE (PIAZZA DEL)
CONCEZIONE (VICOLO DELLA)
CONCORDIA (VIA)
CORVINO VALERIO (VICOLO)
CROCE BENEDETTO (VIA)
CURIEL EUGENIO (VIA) - FRAZIONE SAN GIOVANNI DI BAIANO
DE AMICIS EDMONDO (PIAZZA)
DETTI CESARE (VIA)
DIECIASSETTE SETTEMBRE (VIA)
DONATORI DEL SANGUE (PIAZZA)
DUE GIUGNO (VIA)
EGIO BENEDETTO (VIA)
ELLADIO GREGORIO (VIA)
EREMITI (VIA DEGLI)
EROLI (VICOLO DEGLI)
ESTERNA DELLE MURA (VIA)
FALCHI PIETRO (VIA)
FANTINI GIROLAMO (VIA)
FAUSTI LUIGI (VIA)
FELICI (VIA DELLE)
FERMI ENRICO (VIA)
FILIPPINI (VICOLO DEI)
FILOSOFI (VIA DEI)
FLAMINIO (CORSO) - FRAZIONE SAN GIACOMO
FLAMINIO (PIAZZALE) - FRAZIONE SAN GIACOMO
FOCAROLI (VICOLO DEI)
FONTE PESCAIA (VIA)
FORNARI (VIA DEI)
FORNARI (VICOLO DEI)
FORNO (VICOLO DEL)
FRASCHERELLI UGO (VIA)
FRATELLI BANDIERA (PIAZZA)
FRATELLI CAIROLI (PIAZZA)
FRATELLI CERVI (VIA)
FRATELLI ROSSELLI (VIA)
FRATELLINI SALVATORE (VIA)
FRATTI ANTONIO (LARGO)
GALILEI GALILEO (VIA)
GALVANI LUIGI (VIA)
GATTAPONI MATTEO (VIALE)
GENGA (PIAZZA DELLA)
GENGA (VICOLO DELLA)
GHERARDI GIOVANNI (VIA)
GIRO DEL PONTE (VIA)

ELENCO DELLE VIE E PIAZZE DELLA CATEGORIA II
GISMONDI ANTONIO (VIA)
GIUSTOLO (VIA)
GRAMSCI ANTONIO (VIA)
GRANDI ACHILLE (VIA)
GUIDO DA SPOLETO (VIA)
INDIPENDENZA (VIA)
INTERNA DELLE MURA (VIA)
LASCARIS GIACINTO (VICOLO)
LAURETI PASQUALE (VIA)
LAURI FIORDISPINA (VIA)
LEONARDI FERNANDO (LARGO)
LEONCILLI GIANFILIPPO (VICOLO)
LETTERE (VIA DELLE)
LIPPI FRA FILIPPO (VIA)
LORETO (VIA)
LORETO VITTORI (VIA)
MACELLO VECCHIO (VIA)
MADONNA DEGLI ORTI (PIAZZA)
MADONNA DEGLI ORTI (VIA)
MAMELI GOFFREDO (VIA)
MARIGNOLI FILIPPO (VIA)
MARTANI TOMMASO (VIA)
MARTIRI DELLA RESISTENZA (VIA)
MARTIRI FOSSE ARDEATINE (VIA)
MASCELLUTI ALFREDO (VIA)
MELLONI MACEDONIO (VIA)
MERCATO (VICOLO DEL)
MEUCCI ANTONIO (VIA)
MICHELI CESARE (VIA)
MINATORE (VIA DEL)
MINZONI DON GIOVANNI (VIA)
MISERICORDIA (PIAZZA DELLA)
MISERICORDIA (VIA DELLA)
MONASTERI (VIA DEI)
MONGALLI ALESSANDRO (VIA)
MONTELUCO (LOCALITA')
MONTEPINCIO (VIA)
MONTERONE (VIA)
MONTEROZZE (VIA DELLE)
MONTEVECCHIO (VICOLO)
MONTIROLI GIOVANNI (LARGO)
MORETTI PASQUALE (PIAZZA)
MUNICIPIO (VIA DEL)
MURA (VIA DELLE)
MURA CICLOPICHE (VIA DELLE)
MURELLE (VICOLO DELLE)
NORCIA (VIA)
NUOVA (VIA)

ELENCO DELLE VIE E PIAZZE DELLA CATEGORIA II
OBERDAN GUGLIELMO (LARGO)
ONOFRI ALESSANDRO (VIA)
ORTI (VICOLO DEGLI)
PACE (LARGO DELLA)
PACINOTTI ANTONIO (VIA)
PARRUCCIO (VIA)
PARTIGIANI (VIA DEI)
PIANCIANI LUIGI (VICOLO)
PIAZZA D'ARMI (VIA DI)
PIERLEONE LEONE (VIA)
PLINIO IL GIOVANE (VIA)
POLI (VICOLO)
POMPILI GIOACCHINO (VIA)
PONTANO GIOVIANO (VIA)
PONTE (VIA DEL)
PONTE DELLA FERROVIA (VIA)
PONZIANINA (VIA DELLA)
PORTA SAN LORENZO (PIAZZETTA)
POSTERNA (VIA)
POZZO (VICOLO DEL)
PRIMO MAGGIO (VIA)
QUADRIO MAURIZIO (VIA)
QUARTIERE (VICOLO DEL)
QUARTO (VICOLO DEL)
QUATTORDICI GIUGNO (VIA)
QUATTRO NOVEMBRE (VIA)
QUINTO SETTANO (VIA)
REFINI FRANCESCO (VIA)
REGGIANI GIACOMO (VIA)
REPUBBLICA (VIALE DELLA)
RICCI ARPAGO (VIA)
RIGHI AUGUSTO (VIA)
RINASCITA (VIA)
RISORGIMENTO (VIA DEL)
ROMOLI VENTURI FRANCESCO (VIA)
ROSARI (VICOLO DEI)
SACRO CUORE (VIA DEL)
SALMI MARIO (PIAZZA)
SAN CARLO (VIA)
SAN DOMENICO (PIAZZA)
SAN FILIPPO (VICOLO)
SAN GIOVANNI (VICOLO)
SAN GIUSEPPE (VICOLO)
SAN GREGORIO DELLA SINAGOGA (VIA)
SAN LUCA (VIA)
SAN MARTINO (VICOLO)
SAN MATTEO (VICOLO)
SAN NICOLO' (VIA)

ELENCO DELLE VIE E PIAZZE DELLA CATEGORIA II
SAN PAOLO (VIA)
SAN SABINO (VICOLO)
SAN TOMMASO (VIA)
SAN VITALE PAOLO (VICOLO)
SANTA CROCE (VICOLO)
SANT'AGATA (PIAZZA)
SANT'AGATA (VIA)
SANT'ALO' (VIA)
SANT'ANGELO (VICOLO)
SCALONI (VIA DEGLI)
SCHIAVETTI ARCANGELI PAOLO (VIA)
SCUOLE (VIA DELLE)
SDRUCCIOLO (VIA DELLO)
SEDICI MARZO (VIA)
SETTANO QUINTO (VIA)
SINIBALDI TITO (VIA)
SORDINI GIUSEPPE (PIAZZA)
SPAGNA (VIA DELLO)
SPAGNA (VICOLO DELLO)
SS. GIOVANNI E PAOLO (VICOLO)
STRADA ROMANA (VIA)
TALEGALLI ALBERTO (VIA)
TEATRO (VICOLO DEL)
TEATRO CLITUNNO (PIAZZETTA)
TERME (VIA DELLE)
TERME (VICOLO DELLE)
TESSINELLO (VIA DEL)
TIGLI (LARGO DEI)
TINTORI (VICOLO DEI)
TIRO A SEGNO (VIA DEL)
TORRI (VICOLO DELLE)
TORRICELLI EVANGELISTA (VIA)
TRATTORIA (VIA DELLA)
TRE SETTEMBRE (VIA)
TRIBUNALI (VICOLO DEI)
TRIVIO (VIA DEL)
VAITA DE DOMO (VIA)
VALADIER GIUSEPPE (VIA)
VENTI SETTEMBRE (PIAZZA)
VENTICINQUE APRILE (VIA)
VIGNA (VIA DELLA)
VIGNA (VICOLO DELLA)
VILLA REDENTA (VIA DI)
VINCENZONI VIRGILIO (VIA)
VISIALE (VIA DI)
VISSO (VIA)
VITTORIO (VIA DI)
VOLTA ALESSANDRO (VIA)
VOLUSIO (VICOLO DI)

ELENCO DELLE VIE-PIAZZE- FRAZIONI DELLA CATEGORIA III
ACQUAIURA (FRAZIONE)
ACQUALACASTAGNA (FRAZIONE)
ACQUASPARTA (VIA) - FRAZIONE BAIANO
ADIGE (VIA) - FRAZIONE SAN MARTINO IN TRIGNANO
AGLIANO (LOCALITA') - FRAZIONE POMPAGNANO
ALBANIA (VIA) - FRAZIONE SAN GIACOMO
ANCAIANO (FRAZIONE)
ANCARA (VIA DELL') - FRAZIONE BAZZANO INFERIORE
AREZZO (LOCALITA') - FRAZIONE MESSENANO
AREZZOLA (LOCALITA') - FRAZIONE VALLOCCHIA
ARMA DI PAPA URBANO (LOCALITA') - FRAZIONE STRETTURA
ARTIFICIERE (VIA DELL') - FRAZIONE BAIANO
ARTIGIANO (VIA DELL') - FRAZIONE BAIANO
AZZANO (FRAZIONE)
BAIANO (FRAZIONE)
BALDUINI (FRAZIONE)
BAZZANESE (VIA) - FRAZIONE BAZZANO INFERIORE
BAZZANO SUPERIORE (FRAZIONE)
BELGIO (VIA) - FRAZIONE SAN GIACOMO
BELVEDERE (LOCALITA') - FRAZIONE ANCAIANO
BEROIDE (FRAZIONE)
BIGNANINI PONZIANO (VIA) - FRAZIONE SAN GIOVANNI DI BAIANO
BLASIOLI ETTORE (VIA) - FRAZIONE SAN GIOVANNI DI BAIANO
BORGHETO (VIA DEL) - FRAZIONE BAZZANO INFERIORE)
BORGIANO (LOCALITA') - FRAZIONE VALLOCCHIA
BORGO (VIA DEL) - FRAZIONE EGGI
BUILANO (LOCALITA') - FRAZIONE BALDUINI
BULGARIA (VIA) - FRAZIONE SAN GIACOMO
BUSANO (LOCALITA') - FRAZIONE MORRO
CAMPALTO (LOCALITA') - FRAZIONE SAN BRIZIO
CAMPO VERDE (VIA DEL) - FRAZIONE EGGI
CAMPOROPPOLO (LOCALITA') - FRAZIONE BEROIDE
CAMPOSALESE (LOCALITA') - FRAZIONE AZZANO
CAPEZZANO (VIA) - FRAZIONE SAN MARTINO IN TRIGNANO
CARBOGNANO (VOCABOLO) - FRAZIONE MONTEMARTANO
CARPENTIERE (VIA DEL) - FRAZIONE BAIANO
CASAL DELLA VALLE (LOCALITA') - FRAZIONE VALLE SAN MARTINO
CASAL DI MEZZO (LOCALITA') - FRAZIONE STRETTURA)
CASE ZUCCARELLO (VOCABOLO) - FRAZIONE TERZO LA PIEVE
CASENOVE (LOCALITA') - FRAZIONE UNCINANO
CASIGLIANO (LOCALITA') - FRAZIONE STRETTURA
CASTAGNACUPA (LOCALITA') - FRAZIONE CERQUETO
CASTELLO (VIA DEL) - FRAZIONE EGGI
CASTELLOCCHIO (LOCALITA') - FRAZIONE EGGI
CATINELLI (LOCALITA') - FRAZIONE CERQUETO
CAVA (VIA DELLA) - FRAZIONE SAN GIOVANNI DI BAIANO
CERQUETO (FRAZIONE)

ELENCO DELLE VIE-PIAZZE- FRAZIONI DELLA CATEGORIA III
CERQUETO (LOCALITA') - FRAZIONE TERZO LA PIEVE
CERRO (LOCALITA') - FRAZIONE EGGI
CESE (FRAZIONE)
CHIASCIO (VIA) - FRAZIONE SAN MARTINO IN TRIGNANO
CLITUNNO (VIA) - FRAZIONE SAN MARTINO IN TRIGNANO
COLLE ATTIVO (LOCALITA') - FRAZIONE VALLE SAN MARTINO
COLLE MAROZZO (LOCALITA') - FRAZIONE EGGI
COLLE SAN TOMMASO (LOCALITA') - FRAZIONE SAN SABINO
COLLEATTIVOLI (LOCALITA')
COLLEFABBRI (LOCALITA') - FRAZIONE SANT'ANGELO IN MERCOLE
COLLEFERRETTO (LOCALITA') - FRAZIONE SANT'ANGELO IN MERCOLE
COLLERISANA (FRAZIONE)
CORTACCIONE (LOCALITA') - FRAZIONE EGGI
CRIVELLINI (VIA) - FRAZIONE EGGI
CROCEMARROGGIA (LOCALITA') - FRAZIONE PERCHIA
CROCIFERRO (LOCALITA') - FRAZIONE SAN SABINO
DANIMARCA (VIA) - FRAZIONE SAN GIACOMO
DE GASPERI ALCIDE (VIA) - FRAZIONE SAN GIOVANNI DI BAIANO
EUROPA (PIAZZALE) - FRAZIONE SAN GIACOMO
FABBRERIA (LOCALITA') - FRAZIONE EGGI
FABBRO (VIA DEL) - FRAZIONE BAIANO
FALEGNAME (VIA DEL) - FRAZIONE BAIANO
FOGLIANO (FRAZIONE)
FONTANONE (VIA DEL) - FRAZIONE BAZZANO INFERIORE
FONTE PINO (VIA) - FRAZIONE BAIANO
FORCELLA (LOCALITA')
FRANCIA (VIA) - FRAZIONE SAN GIACOMO
FRANCOCCI (LOCALITA') - FRAZIONE TERZO LA PIEVE
FRATE (VIA DEL) - FRAZIONE EGGI
FRATELLANZA (VIA DELLA) - FRAZIONE SAN MARTINO IN TRIGNANO
GERMANIA (VIA) - FRAZIONE SAN GIACOMO
GINESTRA (VIA DELLA) - FRAZIONE EGGI
GIRO DEI CONDOTTI (VIA)
ICCIANO (LOCALITA') - FRAZIONE PERCHIA
INGHILTERRA (VIA) - FRAZIONE SAN GIACOMO
IRLANDA (VIA) - FRAZIONE SAN GIACOMO
JIUGOSLAVIA (VIA) - FRAZIONE SAN GIACOMO
LA COSTA (LOCALITA') - FRAZIONE OCENELLI
LAGO DI BRACCIANO (VIA) - FRAZIONE SAN MARTINO IN TRIGNANO
LAGO DI GARDA (VIA) - FRAZIONE SAN MARTINO IN TRIGNANO
LAGO DI PIEDILUCO (VIA) - FRAZIONE SAN MARTINO IN TRIGNANO
LAGO TRASIMENO (VIA) - FRAZIONE SAN MARTINO IN TRIGNANO
LAVORATORE (VIA DEL) - FRAZIONE BAIANO
LAZIO (VIA) - FRAZIONE SAN MARTINO IN TRIGNANO
LENIN (VIA) - FRAZIONE BAIANO
LICINA (LOCALITA')
LUSSEMBURGO (VIA) - FRAZIONE SAN GIACOMO
LUXEBURG ROSA (VIA) - FRAZIONE SAN GIOVANNI DI BAIANO
MADONNA DI LUGO (LOCALITA') - FRAZIONE SAN SABINO

ELENCO DELLE VIE-PIAZZE- FRAZIONI DELLA CATEGORIA III
MADRIGALE (LOCALITA') - FRAZIONE STRETTURA
MAIANO (FRAZIONE)
MALFONDO (LOCALITA') - FRAZIONE SAN VENANZO
MARCHE (VIA) - FRAZIONE SAN MARTINO IN TRIGNANO
MARCHESI CONCETTO (VIA) - FRAZIONE SAN GIOVANNI DI BAIANO
MARTINELLI ZIMMERWALD (VIA) - FRAZIONE SAN GIOVANNI DI BAIANO
MARTIRI DEL LAVORO (VIA) - FRAZIONE BAIANO
MATRIGNANO 8LOCALITA') - FRAZIONE EGGI
MEGGIANO (LOCALITA') - FRAZIONE POMPAGNANO)
MELONI CARLO (VIA) -- FRAZIONE SAN GIOVANNI DI BAIANO
MESSENANO (FRAZIONE)
MILANO (LOCALITA') - FRAZIONE MONTEMARTANO
MOGLIANO (LOCALITA') - FRAZIONE PERCHIA
MOLINACCIO (LOCALITA')
MONACO (VIA) - FRAZIONE SAN GIACOMO
MONTEBIBICO (FRAZIONE)
MONTECAVALLO (VIA) - FRAZIONE EGGI
MONTELIROSSI (LOCALITA') - FRAZIONE RUBBIANO
MONTEMARTANO (FRAZIONE)
MORGNANO (FRAZIONE)
MORRO (FRAZIONE)
MOSTAIOLE (LOCALITA') - FRAZIONE PATRICO
MURATORE (VIA DEL) - FRAZIONE BAIANO
NAPOLETTO (LOCALITA')
NORVEGIA (VIA) - FRAZIONE SAN GIACOMO
OCENELLI (FRAZIONE)
OJETTI UGO (LARGO)
OLANDA (VIA) - FRAZIONE SAN GIACOMO
OLIMPIA (VIA) - FRAZIONE SAN GIACOMO
PACE (VIA DELLA) - FRAZIONE SAN MARTINO IN TRIGNANO
PALAZZACCIO (LOCALITA') - FRAZIONE PORETA
PALAZZACCIO (LOCALITA') - FRAZIONE STRETTURA
PALAZZO DEL PAPA (LOCALITA') - FRAZIONE STRETTURA
PAPAVERI (VIA DEI) - FRAZIONE EGGI
PARADISO (LOCALITA') - FRAZIONE SILVIGNANO
PATRICO (FRAZIONE)
PERCHIA (FRAZIONE)
PETROGNANO (FRAZIONE)
PIAN DELLA NOCE (LOCALITA') - FRAZIONE MONTEMARTANO
PIAVE (VIA) - FRAZIONE SAN MARTINO IN TRIGNANO
PINCANO (FRAZIONE)
PO (VIA) - FRAZIONE SAN MARTINO IN TRIGNANO
POLONIA (VIA) - FRAZIONE SAN GIACOMO
POMPAGNANO (FRAZIONE)
PONTEBARI (LOCALITA') - FRAZIONE SAN VENANZO
PORETA (FRAZIONE)
PROTTE (FRAZIONE)
RAPICCIANO (LOCALITA') - FRAZIONE BALDUINI

ELENCO DELLE VIE-PIAZZE- FRAZIONI DELLA CATEGORIA III
ROMANIA (VIA) - FRAZIONE SAN GIACOMO
ROSELLI (LOCALITA') - FRAZIONE TERZO SAN SEVERO
RUBBIANO (FRAZIONE)
RUSSIA (VIA) - FRAZIONE SAN GIACOMO
SACCO E VANZETTI (VIA) - FRAZIONE SAN GIOVANNI DI BAIANO
SALARI 8VOCABOLO) - FRAZIONE ANCAIANO
SAN BRIZIO (FRAZIONE)
SAN FILIPPO (LOCALITA') - FRAZIONE SANT'ANGELO IN MERCOLE
SAN GIULIANO (LOCALITA')
SAN GREGORIO (LOCALITA') - FRAZIONE OCENELLI
SAN MARINO (VIA) - FRAZIONE SAN GIACOMO
SAN MARTINO IN TRIGNANO (FRAZIONE)
SAN NICOLO' (LOCALITA') - FRAZIONE MORRO
SAN PAOLO (LOCALITA') - FRAZIONE BEROIDE
SAN RENZANO (LOCALITA')- FRAZIONE MONTEBIBICO
SAN SABINO (FRAZIONE)
SAN SILVESTRO (FRAZIONE)
SAN VENANZO (FRAZIONE)
SANTA CROCE (FRAZIONE)
SANTA MARIA (LOCALITA') - FRAZIONE AZZANO
SANTA MARIA (LOCALITA') - FRAZIONE BAZZANO SUPERIORE
SANTA MARIA REGGIANA (LOCALITA') - FRAZIONE BAZZANO SUPERIORE
SANT'ANASTASIO (LOCALITA') - FRAZIONE SAN VENANZO
SANT'ANGELO IN MERCOLE (FRAZIONE)
SANT'ANTIMO (LOCALITA')
SANTO CHiodo (FRAZIONE)
SCATARCI (LOCALITA') - FRAZIONE SANT'ANGELO IN MERCOLE
SCOZIA (VIA) - FRAZIONE SAN GIACOMO
SEMINA (VIA) - FRAZIONE BAZZANO INFERIORE
SILVIGNANO (FRAZIONE)
SOLIDARIETA' (VIA DELLA) - FRAZIONE SAN MARTINO IN TRIGNANO
SOMMA (LOCALITA') - FRAZIONE ACQUAIURA
STAZIONE (VIA DELLA) - FRAZIONE SAN GIACOMO
STERPETE (LOCALITA') - FRAZIONE BALDUINI
STRETTA (VIA) - FRAZIONE EGGI
STRETTURA (FRAZIONE)
SUSTRICO (LOCALITA') - FRAZIONE PATRICO
SVEZIA (VIA) - FRAZIONE SAN GIACOMO
SVIZZERA (VIA) - FRAZIONE SAN GIACOMO
TAGLIAMENTO (VIA) - FRAZIONE SAN MARTINO IN TRIGNANO
TERRAIA (FRAZIONE)
TERZO LA PIEVE (FRAZIONE)
TERZO SAN SEVERO (FRAZIONE)
TESTACCIO (LOCALITA')
TEVERE (VIA) - FRAZIONE SAN MARTINO IN TRIGNANO
TICINO (VIA) - FRAZIONE SAN MARTINO IN TRIGNANO
TOGLIATTI PALMIRO (VIA) - FRAZIONE BAIANO
TOLENTINO (VOCABOLO) - FRAZIONE AZZANO

ELENCO DELLE VIE-PIAZZE- FRAZIONI DELLA CATEGORIA III
TORRECOLA (LOCALITA') - FRAZIONE ACQUAIURA
TORRICELLA (LOCALITA')
TOSCANA (VIA) - FRAZIONE SAN MARTINO IN TRIGNANO
TURATI FILIPPO (VIA) - FRAZIONE SAN GIOVANNI DI BAIANO
ULIVI (VIA DEGLI) - FRAZIONE BAZZANO INFERIORE
UMBRIA (VIA) - FRAZIONE SAN MARTINO IN TRIGNANO
UNCINANO (FRAZIONE)
UNGHERIA (VIA) - FRAZIONE SAN MARTINO IN TRIGNANO
UNITA' (VIA DELL') - FRAZIONE BAIANO
VALDARENA 8FRAZIONE)
VALLE SAN MARTINO (FRAZIONE)
VALLOCCHIA (FRAZIONE)
VELINO (VIA) - FRAZIONE SAN MARTINO IN TRIGNANO

Allegato C

Tariffa standard Esposizioni pubblicitarie
Classificazione comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti – Art.1 cc.826/827 L.160/2019
TARIFFA BASE PERMANENTE – CAT. SPECIALE € 50,00
TARIFFA BASE PERMANENTE – CAT. NORMALE € 35,00 (Riduzione 30%)
TARIFFA BASE TEMPORANEA – CAT. SPECIALE € 1,20
TARIFFA BASE TEMPORANEA – CAT. NORMALE € 0,84 (Riduzione 30%)

PUBBLICITÀ ORDINARIA EFFETTUATA MEDIANTE INSEGNA, CARTELLI, LOCANDINE, TARGHE, STENDARDI O QUALSIASI ALTRO MEZZO NON PREVISTO SUCCESSIVAMENTE	Tariffe Base perm.	Coeff.	Tariffe Mensile	Coeff.
CATEGORIA NORMALE				
1,00 MQ	15,75	0,4500	1,55	1,8450
>1,00 MQ = 5,50 MQ	23,45	0,6700	2,32	2,7650
>5,50 MQ = 8,50 MQ	35,00	1,0000	3,49	4,1550
>8,50 MQ	46,55	1,3300	4,65	5,5400
CATEGORIA NORMALE LUMINOSA				
1,00 MQ	31,15	0,8900	3,10	3,6950
>1,00 MQ = 5,50 MQ	46,55	1,3300	4,65	5,5400
>5,50 MQ = 8,50 MQ	58,10	1,6600	5,81	6,9200
>8,50 MQ	70,00	2,0000	6,97	8,3000
CATEGORIA SPECIALE ORDINARIA				
1,00 MQ	39,00	0,7800	3,88	3,2300
>1,00 MQ = 5,50 MQ	58,25	1,1650	5,82	4,8500
>5,50 MQ = 8,50 MQ	69,75	1,3950	6,97	5,8100
>8,50 MQ	81,50	1,6300	8,14	6,7800
CATEGORIA SPECIALE LUMINOSA				
1,00 MQ	54,50	1,0900	5,42	4,5200
>1,00 MQ = 5,50 MQ	81,50	1,6300	8,14	6,7800
>5,50 MQ = 8,50 MQ	93,00	1,8600	9,30	7,7500
>8,50 MQ	105,00	2,1000	10,46	8,7200

Allegato C

AUMENTO STAGIONALE	Tariffe Base perm.	Coeff.	Tariffe Mensile	Coeff.
CATEGORIA NORMALE				
1,00 MQ	23,45	0,6700	2,33	2,7700
>1,00 MQ = 5,50 MQ	35,00	1,0000	3,49	4,1550
>5,50 MQ = 8,50 MQ	46,55	1,3300	4,65	5,5400
>8,50 MQ	58,10	1,6600	5,81	6,9200
CATEGORIA NORMALE LUMINOSA				
1,00 MQ	38,85	1,1100	3,87	4,6100
>1,00 MQ = 5,50 MQ	58,10	1,6600	5,81	6,9200
>5,50 MQ = 8,50 MQ	70,00	2,0000	6,97	8,3000
>8,50 MQ	81,55	2,3300	8,13	9,6800
CATEGORIA SPECIALE ORDINARIA				
1,00 MQ	46,50	0,9300	4,66	3,8800
>1,00 MQ = 5,50 MQ	69,75	1,3950	6,97	5,8100
>5,50 MQ = 8,50 MQ	81,50	1,6300	8,14	6,7800
>8,50 MQ	93,00	1,8600	9,30	7,7500
CATEGORIA SPECIALE LUMINOSA				
1,00 MQ	62,00	1,2400	6,20	5,1700
>1,00 MQ = 5,50 MQ	93,00	1,8600	9,30	7,7500
>5,50 MQ = 8,50 MQ	105,00	2,1000	10,46	8,7200
>8,50 MQ	116,50	2,3300	11,63	9,6900

Pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli	Tariffe Base perm.	Coeff.
Pubbl.veic. interna/esterna 1 MQ	15,75	0,4500
Pubbl.veic. interna/esterna >1 MQ = 5,50 MQ	23,45	0,6700
Pubbl.veic. interna/esterna >5,50 MQ = 8,50 MQ	35,00	1,0000
Pubbl.veic. /interna/esterna >8.50 mq	46,55	1,3300

Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa oppure adibiti a trasporto per suo conto	Tariffe 2021	Coeff.
Motoveicoli	25,00	0,5000
Motoveicoli con rimorchio/autoveicoli fino a 5 MQ	50,00	1,0000
Autoveicoli oltre 5 MQ (€ per ogni MQ)	10,00	0,2000

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni	Tariffe Base perm.	Coeff.	Tariffe Mensile	Coeff.
Conto altrui 1 MQ	49,70	1,4200	4,96	5,9050
Conto altrui >1 MQ = 5,50 MQ	74,55	2,1300	7,44	8,8600
Conto proprio 1 MQ	24,85	0,7100	2,48	2,9550
Conto proprio >1 MQ = 5,50 MQ	37,45	1,0700	3,72	4,4300

Allegato C

Pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi e proiezioni stagionale	Tariffe Base perm.	Coeff.	Tariffe Mensile	Coeff.
Conto altrui 1 MQ	74,55	2,1300	7,44	8,8600
Conto altrui >1 MQ = 5,50 MQ	111,65	3,1900	11,16	13,2900

Pubblicità effettuata per conto proprio con pannelli luminosi e proiezioni stagionale	Tariffe Base perm.	Coeff.	Tariffe Mensile	Coeff.
Conto proprio 1 MQ	37,45	1,0700	3,72	4,4300
Conto proprio >1 MQ = 5,50 MQ	56,00	1,6000	5,58	6,6450

Pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi e proiezioni speciale	Tariffe Base perm.	Coeff.	Tariffe Mensile	Coeff.
Conto altrui 1 MQ	124,00	2,4800	12,39	14,7500
Conto altrui >1 MQ = 5,50 MQ	186,00	5,3200	18,59	22,1350

Pubblicità effettuata per conto proprio con pannelli luminosi e proiezioni speciale	Tariffe Base perm.	Coeff.	Tariffe Mensile	Coeff.
Conto proprio 1 MQ	62,00	1,2400	6,20	7,3850
Conto proprio >1 MQ = 5,50 MQ	93,00	1,8600	9,30	11,0750

Pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi e proiezioni speciale con stagionale	Tariffe Base perm.	Coeff.	Tariffe Mensile	Coeff.
Conto altrui 1 MQ	149,10	4,2600	14,87	17,7050
Conto altrui >1 MQ = 5,50 MQ	223,30	6,3800	22,31	26,5600

Pubblicità effettuata per conto proprio con pannelli luminosi e proiezioni speciale con stagionale	Tariffe Base perm.	Coeff.	Tariffe Mensile	Coeff.
Conto proprio 1 MQ	74,50	1,4900	7,44	8,8600
Conto proprio >1 MQ = 5,50 MQ	112,00	2,2400	11,16	13,2900

Pubblicità effettuata con diapositive e proiezioni	Tariffe	Coeff.
Tariffa giornaliera per i primi 30 giorni	3,11	3,7000
Tariffa giornaliera dopo 30 giorni	1,55	1,8500

Pubblicità effettuata con diapositive e proiezioni con aumento stagionale	Tariffe	Coeff.
Tariffa giornaliera per i primi 30 giorni	4,65	5,5400
Tariffa giornaliera dopo 30 giorni	2,33	2,7700

Allegato C

Pubblicità effettuata con diapositive e proiezioni speciale	Tariffe	Coeff.
Tariffa giornaliera per i primi 30 giorni	8,00	0,1600
Tariffa giornaliera dopo 30 giorni	4,00	0,0800

Pubblicità effettuata con diapositive e proiezioni speciale con stagionale	Tariffe	Coeff.
Tariffa giornaliera per i primi 30 giorni	9,50	0,1900
Tariffa giornaliera dopo 30 giorni	5,00	0,1000

Pubblicità effettuata con striscioni fino 1mq	Tariffe	Coeff.
Periodo di esposizione 15gg o frazione	15,75	0,4500

Pubblicità effettuata con striscioni fino 1mq con aumento stagionale	Tariffe	Coeff.
Periodo di esposizione 15gg o frazione	23,45	0,6700

Pubblicità effettuata con striscioni fino 1mq speciale	Tariffe	Coeff.
Periodo di esposizione 15gg o frazione	39,00	0,7800

Pubblicità effettuata con striscioni fino 1mq speciale con stagionale	Tariffe	Coeff.
Periodo di esposizione 15gg o frazione	46,50	0,9300

Pubblicità effettuata con aeromobili	Tariffe	Coeff.
Esposizione per ogni giorno o frazione	74,55	2,1300

Pubblicità effettuata con aeromobili stagionale	Tariffe	Coeff.
Esposizione per ogni giorno o frazione	111,65	3,1900

Pubblicità effettuata con palloni frenati e simili	Tariffe	Coeff.
Esposizione per ogni giorno o frazione	37,45	1,0700

Pubblicità effettuata con palloni frenati e simili stagionale	Tariffe	Coeff.
Esposizione per ogni giorno o frazione	56,00	1,6000

Pubblicità effettuata con palloni frenati e simili speciale	Tariffe	Coeff.
Esposizione per ogni giorno o frazione	93,00	1,8600

Pubblicità effettuata con palloni frenati e simili speciale stagionale	Tariffe	Coeff.
Esposizione per ogni giorno o frazione	112,00	2,2400

Allegato C

Pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini	Tariffe	Coeff.
Esposizione per ogni giorno o frazione per persona	3,15	0,0900

Pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini stagionale	Tariffe	Coeff.
Esposizione per ogni giorno o frazione per persona	4,90	0,1400

Pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini speciale	Tariffe	Coeff.
Esposizione per ogni giorno o frazione per persona	8,00	0,1600

Pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini speciale stagionale	Tariffe	Coeff.
Esposizione per ogni giorno o frazione per persona	9,50	0,1900

Pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori	Tariffe	Coeff.
Esposizione per ogni giorno o frazione per persona	9,45	0,2700

Pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori stagionale	Tariffe	Coeff.
Esposizione per ogni giorno o frazione per persona	14,00	0,4000

Pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori speciale	Tariffe	Coeff.
Esposizione per ogni giorno o frazione per persona	23,50	0,4700

Pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori speciale stagionale	Tariffe	Coeff.
Esposizione per ogni giorno o frazione per persona	28,00	0,5600

Allegato D

Tariffa standard Pubbliche affissioni
Classificazione comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti – Art.1 cc.827 L.160/2019
TARIFFA BASE TEMPORANEA – CAT. SPECIALE € 1,20
Tariffa standard € 1,20 con riduzione 30%

TARIFFA BASE PER LE SUPERFICI INFERIORI A MQ 1,00		
FOGLIO DELLA DIMENSIONE DI CM 70X100	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,26	1,5000
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,38	0,4500

TARIFFA BASE PER LE SUPERFICI SUPERIORI A MQ 1,00		
FOGLIO DELLA DIMENSIONE DI CM 70X100	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500

MANIFESTI COSTITUITI DA 8 A 12 FOGLI: COMMISSIONE SUPERIORE A 50 FOGLI		
	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Nuove T.B.	2,89	3,4500
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Nuove T.B.	0,88	0,8625

MANIFESTI COSTITUITI DA 8 A 12 FOGLI: COMMISSIONE SUPERIORE A 50 FOGLI		
	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Aumento DEL 100%	1,93	2,3000
Nuove T.B.	3,86	4,6000
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500
Aumento DEL 100%	0,59	0,7500
Nuove T.B.	1,18	1,5000

MANIFESTI COSTITUITI DA 2 A 7 FOGLI AFFISSI IN SPAZI SPECIFICATAMENTE RICHIESTI: COMMISSIONE SUPERIORE A 50 FOGLI		
	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Aumento DEL 100%	1,93	2,3000
Nuove T.B.	3,86	4,6000
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500
Aumento DEL 100%	0,59	0,7500
Nuove T.B.	1,18	1,5000

Allegato D

MANIFESTI COSTITUITI DA 8 A 12 FOGLI AFFISSI IN SPAZI SPECIFICATAMENTE RICHIESTI: COMMISSIONE SUPERIORE A 50 FOGLI	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Aumento DEL 100%	1,93	2,3000
Nuove T.B.	4,82	5,7500
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Aumento DEL 100%	0,59	0,7500
Nuove T.B.	1,47	1,6125

MANIFESTI COSTITUITI DA PIÙ DI 12 FOGLI AFFISSI IN SPAZI SPECIFICATAMENTE RICHIESTI: COMMISSIONE SUPERIORE A 50 FOGLI	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Aumento DEL 100%	1,93	2,3000
Aumento DEL 100%	1,93	2,3000
Nuove T.B.	5,79	6,9000
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500
Aumento DEL 100%	0,59	0,7500
Aumento DEL 100%	0,59	0,7500
Nuove T.B.	1,77	2,2500

MANIFESTI COSTITUITI DA 2 FINO A 7 FOGLI CON AUMENTO STAGIONALE: COMMISSIONE SUPERIORE A 50 FOGLI	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Nuove T.B.	2,89	3,4500
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Nuove T.B.	0,88	0,8625

MANIFESTI COSTITUITI DA 8 FINO A 12 FOGLI CON AUMENTO STAGIONALE: COMMISSIONE SUPERIORE A 50 FOGLI	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Nuove T.B.	3,85	4,6000
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Nuove T.B.	1,17	0,9750

Allegato D

MANIFESTI COSTITUITI PIÙ DI 12 FOGLI CON AUMENTO STAGIONALE: COMMISSIONE SUPERIORE A 50 FOGLI	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Aumento DEL 100%	1,93	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Nuove T.B.	4,82	5,7500
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500
Aumento DEL 100%	0,59	0,7500
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Nuove T.B.	1,47	1,6125

MANIFESTI COSTITUITI DA 2 FINO A 7 FOGLI AFFISSI IN DETERMINATI SPAZI CON AUMENTO STAGIONALE: COMMISSIONE SUPERIORE A 50 FOGLI	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Aumento DEL 100%	1,93	2,3000
Nuove T.B.	4,82	5,7500
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Aumento DEL 100%	0,59	0,7500
Nuove T.B.	1,47	1,6125

MANIFESTI COSTITUITI DA 8 FINO A 12 FOGLI AFFISSI IN DETERMINATI SPAZI CON AUMENTO STAGIONALE: COMMISSIONE SUPERIORE A 50 FOGLI	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Aumento DEL 100%	1,93	2,3000
Nuove T.B.	5,78	6,9000
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Aumento DEL 100%	0,59	0,7500
Nuove T.B.	1,76	1,7250

Allegato D

MANIFESTI COSTITUITI DA PIÙ 12 FOGLI AFFISSI IN DETERMINATI SPAZI CON AUMENTO STAGIONALE: COMMISSIONE SUPERIORE A 50 FOGLI	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Aumento DEL 100%	1,93	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Aumento DEL 100%	1,93	2,3000
Nuove T.B.	6,75	8,0500
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500
Aumento DEL 100%	0,59	0,7500
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Aumento DEL 100%	0,59	0,7500
Nuove T.B.	2,06	2,3625

MANIFESTI COSTITUITI DA 2 FINO A 7 FOGLI AFFISSI IN CATEGORIA SPECIALE: COMMISSIONE SUPERIORE A 50 FOGLI	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Aumento DEL 150%	2,89	2,3000
Nuove T.B.	4,82	4,6000
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500
Aumento DEL 150%	0,88	0,8625
Nuove T.B.	1,47	1,6125

MANIFESTI COSTITUITI DA 8 FINO A 12 FOGLI AFFISSI IN CATEGORIA SPECIALE: COMMISSIONE SUPERIORE A 50 FOGLI	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Aumento DEL 150%	2,89	2,3000
Nuove T.B.	5,78	5,7500
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Aumento DEL 150%	0,88	0,8625
Nuove T.B.	1,76	1,7250

MANIFESTI COSTITUITI DA PIÙ DI 12 FOGLI AFFISSI IN CATEGORIA SPECIALE: COMMISSIONE SUPERIORE A 50 FOGLI	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Aumento DEL 100%	1,93	2,3000
Aumento DEL 150%	2,89	2,3000
Nuove T.B.	6,75	6,9000
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500
Aumento DEL 100%	0,59	0,7500
Aumento DEL 150%	0,88	0,8625
Nuove T.B.	2,06	2,3625

Allegato D

MANIFESTI COSTITUITI DA 2 FINO A 7 FOGLI AFFISSI IN SPAZI SPECIFICATAMENTE RICHIESTI IN CATEGORIA SPECIALE: COMMISSIONE SUPERIORE A 50 FOGLI	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Aumento DEL 100%	1,93	2,3000
Aumento DEL 150%	2,89	2,3000
Nuove T.B.	6,75	6,9000
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500
Aumento DEL 100%	0,59	0,7500
Aumento DEL 150%	0,88	0,8625
Nuove T.B.	2,06	2,3625

MANIFESTI COSTITUITI DA 8 FINO A 12 FOGLI AFFISSI IN SPAZI SPECIFICATAMENTE RICHIESTI IN CATEGORIA SPECIALE: COMMISSIONE SUPERIORE A 50 FOGLI	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Aumento DEL 100%	1,93	2,3000
Aumento DEL 150%	2,89	2,3000
Nuove T.B.	7,71	8,0500
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Aumento DEL 100%	0,59	0,7500
Aumento DEL 150%	0,88	0,8625
Nuove T.B.	2,35	2,4750

MANIFESTI COSTITUITI DA PIÙ DI 12 FOGLI AFFISSI IN SPAZI SPECIFICATAMENTE RICHIESTI IN CATEGORIA SPECIALE: COMMISSIONE SUPERIORE A 50 FOGLI	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Aumento DEL 100%	1,93	2,3000
Aumento DEL 100%	1,93	2,3000
Aumento DEL 150%	2,89	2,3000
Nuove T.B.	8,68	9,2000
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500
Aumento DEL 100%	0,59	0,7500
Aumento DEL 100%	0,59	0,7500
Aumento DEL 150%	0,88	0,8625
Nuove T.B.	2,65	3,1125

Allegato D

MANIFESTI COSTITUITI DA 2 FINO A 7 FOGLI AFFISSI IN SPAZI SPECIFICATAMENTE RICHIESTI IN CATEGORIA SPECIALE, CON AUMENTO STAGIONALE: COMMISSIONE SUPERIORE A 50 FOGLI	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Aumento DEL 100%	1,93	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Aumento DEL 150%	2,89	2,3000
Nuove T.B.	7,71	8,0500
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500
Aumento DEL 100%	0,59	0,7500
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Aumento DEL 150%	0,88	0,8625
Nuove T.B.	2,35	2,4750

MANIFESTI COSTITUITI DA 8 FINO A 12 FOGLI AFFISSI IN SPAZI SPECIFICATAMENTE RICHIESTI IN CATEGORIA SPECIALE, CON AUMENTO STAGIONALE: COMMISSIONE SUPERIORE A 50 FOGLI	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Aumento DEL 100%	1,93	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Aumento DEL 150%	2,89	2,3000
Nuove T.B.	8,67	9,2000
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Aumento DEL 100%	0,59	0,7500
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Aumento DEL 150%	0,88	0,8625
Nuove T.B.	2,64	2,5875

MANIFESTI COSTITUITI DA PIÙ DI 12 FOGLI AFFISSI IN SPAZI SPECIFICATAMENTE RICHIESTI IN CATEGORIA SPECIALE, CON AUMENTO STAGIONALE: COMMISSIONE SUPERIORE A 50 FOGLI	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Aumento DEL 100%	1,93	2,3000
Aumento DEL 100%	1,93	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Aumento DEL 150%	2,89	2,3000
Nuove T.B.	9,64	10,3500
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500
Aumento DEL 100%	0,59	0,7500
Aumento DEL 100%	0,59	0,7500
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Aumento DEL 150%	0,88	0,8625
Nuove T.B.	2,94	3,2250

Allegato D

MANIFESTI COSTITUITI DA 2 FINO A 12 FOGLI: COMMISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Nuove T.B.	2,89	3,4500
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Nuove T.B.	0,88	0,8625

MANIFESTI COSTITUITI DA 8 FINO A 12 FOGLI: COMMISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Nuove T.B.	3,85	4,6000
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Nuove T.B.	1,17	0,9750

MANIFESTI COSTITUITI DA PIÙ DI 12 FOGLI: COMMISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Aumento DEL 100%	1,93	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Nuove T.B.	4,82	5,7500
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500
Aumento DEL 100%	0,59	0,7500
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Nuove T.B.	1,47	1,6125

MANIFESTI COSTITUITI DA 2 FINO A 7 FOGLI AFFISSI IN SPAZI SPECIFICAMENTE RICHIESTI: COMMISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Aumento DEL 100%	1,93	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Nuove T.B.	4,82	5,7500
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500
Aumento DEL 100%	0,59	0,7500
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Nuove T.B.	1,47	1,6125

Allegato D

MANIFESTI COSTITUITI DA 8 FINO A 12 FOGLI AFFISSI IN SPAZI SPECIFICATAMENTE RICHIESTI: COMMISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Aumento DEL 100%	1,93	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Nuove T.B.	5,78	6,9000
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Aumento DEL 100%	0,59	0,7500
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Nuove T.B.	1,76	1,7250

MANIFESTI COSTITUITI DA PIÙ DI 12 FOGLI AFFISSI IN SPAZI SPECIFICATAMENTE RICHIESTI: COMMISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Aumento DEL 100%	1,93	2,3000
Aumento DEL 100%	1,93	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Nuove T.B.	6,75	8,0500
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500
Aumento DEL 100%	0,59	0,7500
Aumento DEL 100%	0,59	0,7500
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Nuove T.B.	2,06	2,3625

MANIFESTI COSTITUITI DA UN FOGLIO CON AUMENTO STAGIONALE: COMMISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,26	1,5000
Aumento DEL 50%	0,63	0,5750
Aumento DEL 50%	0,63	0,5750
Nuove T.B.	2,52	2,6500
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,38	0,4500
Aumento DEL 50%	0,19	0,0562
Aumento DEL 50%	0,19	0,0562
Nuove T.B.	0,76	0,5624

Allegato D

MANIFESTI COSTITUITI DA 2 FINO A 7 FOGLI CON AUMENTO STAGIONALE: COMMISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Nuove T.B.	3,85	4,6000
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Nuove T.B.	1,17	0,9750

MANIFESTI COSTITUITI DA 8 FINO A 12 FOGLI CON AUMENTO STAGIONALE: COMMISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Nuove T.B.	4,81	5,7500
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Nuove T.B.	1,46	1,0875

MANIFESTI COSTITUITI DA PIÙ DI 12 FOGLI CON AUMENTO STAGIONALE: COMMISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Aumento DEL 100%	1,93	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Nuove T.B.	5,78	6,9000
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500
Aumento DEL 100%	0,59	0,7500
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Nuove T.B.	1,76	1,7250

Allegato D

MANIFESTI COSTITUITI DA 2 FINO A 7 FOGLI AFFISSI IN SPAZI SPECIFICAMENTE RICHIESTI CON AUMENTO STAGIONALE: COMMISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Aumento DEL 100%	1,93	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Nuove T.B.	5,78	6,9000
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Aumento DEL 100%	0,59	0,7500
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Nuove T.B.	1,76	1,7250

MANIFESTI COSTITUITI DA 8 FINO A 12 FOGLI AFFISSI IN SPAZI SPECIFICAMENTE RICHIESTI CON AUMENTO STAGIONALE: COMMISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Aumento DEL 100%	1,93	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Nuove T.B.	6,74	8,0500
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Aumento DEL 100%	0,59	0,7500
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Nuove T.B.	2,05	1,8375

MANIFESTI COSTITUITI DA PIÙ DI 12 FOGLI AFFISSI IN SPAZI SPECIFICAMENTE RICHIESTI CON AUMENTO STAGIONALE: COMMISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Aumento DEL 100%	1,93	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Aumento DEL 100%	1,93	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Nuove T.B.	7,71	9,2000
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500
Aumento DEL 100%	0,59	0,7500
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Aumento DEL 100%	0,59	0,7500
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Nuove T.B.	2,35	2,4750

Allegato D

MANIFESTI COSTITUITI DA 2 FINO A 7 FOGLI AFFISSI IN CATEGORIA SPECIALE: COMMISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Aumento DEL 150%	2,89	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Nuove T.B.	5,78	5,7500
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500
Aumento DEL 150%	0,88	0,8625
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Nuove T.B.	1,76	1,7250

MANIFESTI COSTITUITI DA 8 FINO A 12 FOGLI AFFISSI IN CATEGORIA SPECIALE: COMMISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Aumento DEL 150%	2,89	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Nuove T.B.	6,74	6,9000
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Aumento DEL 150%	0,88	0,8625
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Nuove T.B.	2,05	1,8375

MANIFESTI COSTITUITI DA PIÙ DI 12 FOGLI AFFISSI IN CATEGORIA SPECIALE: COMMISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Aumento DEL 100%	1,93	2,3000
Aumento DEL 150%	2,89	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Nuove T.B.	7,71	8,0500
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500
Aumento DEL 100%	0,59	0,7500
Aumento DEL 150%	0,88	0,8625
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Nuove T.B.	2,35	2,4750

Allegato D

MANIFESTI COSTITUITI DA 2 FINO A 7 FOGLI AFFISSI IN SPAZI SPECIFICATAMENTE RICHIESTI IN CATEGORIA SPECIALE: COMMISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Aumento DEL 100%	1,93	2,3000
Aumento DEL 150%	2,89	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Nuove T.B.	7,71	8,0500
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500
Aumento DEL 100%	0,59	0,7500
Aumento DEL 150%	0,88	0,8625
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Nuove T.B.	2,35	2,4750

MANIFESTI COSTITUITI DA 8 FINO A 12 FOGLI AFFISSI IN SPAZI SPECIFICATAMENTE RICHIESTI IN CATEGORIA SPECIALE: COMMISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Aumento DEL 100%	1,93	2,3000
Aumento DEL 150%	2,89	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Nuove T.B.	8,67	9,2000
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Aumento DEL 100%	0,59	0,7500
Aumento DEL 150%	0,88	0,8625
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Nuove T.B.	2,64	2,5875

MANIFESTI COSTITUITI DA PIÙ DI 12 FOGLI AFFISSI IN SPAZI SPECIFICATAMENTE RICHIESTI IN CATEGORIA SPECIALE: COMMISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Aumento DEL 100%	1,93	2,3000
Aumento DEL 100%	1,93	2,3000
Aumento DEL 150%	2,89	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Nuove T.B.	9,64	10,3500
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500
Aumento DEL 100%	0,59	0,7500
Aumento DEL 100%	0,59	0,7500
Aumento DEL 150%	0,88	0,8625
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Nuove T.B.	2,94	3,2250

Allegato D

MANIFESTI COSTITUITI DA 8 FINO A 12 FOGLI AFFISSI IN SPAZI SPECIFICATAMENTE RICHIESTI IN CATEGORIA SPECIALE CON AUMENTO STAGIONALE: COMMISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Aumento DEL 100%	1,93	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Aumento DEL 150%	2,89	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Nuove T.B.	9,63	10,3500
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Aumento DEL 100%	0,59	0,7500
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Aumento DEL 150%	0,88	0,8625
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Nuove T.B.	2,93	2,7000

MANIFESTI COSTITUITI DA PIÙ DI 12 FOGLI AFFISSI IN SPAZI SPECIFICATAMENTE RICHIESTI IN CATEGORIA SPECIALE CON AUMENTO STAGIONALE: COMMISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Aumento DEL 100%	1,93	2,3000
Aumento DEL 100%	1,93	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Aumento DEL 150%	2,89	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Nuove T.B.	10,6	11,5000
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500
Aumento DEL 100%	0,59	0,7500
Aumento DEL 100%	0,59	0,7500
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Aumento DEL 150%	0,88	0,8625
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Nuove T.B.	3,23	3,3375

Allegato D

MANIFESTI COSTITUITI DA 2 FINO A 7 FOGLI AFFISSI IN CATEGORIA SPECIALE CON AUMENTO STAGIONALE: COMMISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Aumento DEL 150%	2,89	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Nuove T.B.	6,74	6,9000
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Aumento DEL 150%	0,88	0,8625
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Nuove T.B.	2,05	1,8375

MANIFESTI COSTITUITI DA 8 FINO A 12 FOGLI AFFISSI IN CATEGORIA SPECIALE CON AUMENTO STAGIONALE: COMMISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Aumento DEL 150%	2,89	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Nuove T.B.	7,70	8,0500
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Aumento DEL 150%	0,88	0,8625
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Nuove T.B.	2,34	1,9500

MANIFESTI COSTITUITI DA PIÙ DI 12 FOGLI AFFISSI IN CATEGORIA SPECIALE CON AUMENTO STAGIONALE: COMMISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Aumento DEL 100%	1,93	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Aumento DEL 150%	2,89	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Nuove T.B.	8,67	9,2000
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500
Aumento DEL 100%	0,59	0,7500
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Aumento DEL 150%	0,88	0,8625
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Nuove T.B.	2,64	2,5875

Allegato D

MANIFESTI COSTITUITI DA 8 FINO A 12 FOGLI AFFISSI IN CATEGORIA SPECIALE CON AUMENTO STAGIONALE: COMMISSIONE SUPERIORE A 50 FOGLI	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Aumento DEL 150%	2,89	2,3000
Nuove T.B.	6,74	6,9000
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Aumento DEL 150%	0,88	0,8625
Nuove T.B.	2,05	1,8375

MANIFESTI COSTITUITI DA PIÙ DI 12 FOGLI AFFISSI IN CATEGORIA SPECIALE CON AUMENTO STAGIONALE: COMMISSIONE SUPERIORE A 50 FOGLI	Tariffa	Coeff.
Tariffa per i primi 10 gg	1,93	2,3000
Aumento DEL 100%	1,93	2,3000
Aumento DEL 50%	0,96	1,1500
Aumento DEL 150%	2,89	2,3000
Nuove T.B.	7,71	8,0500
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	0,59	0,7500
Aumento DEL 100%	0,59	0,7500
Aumento DEL 50%	0,29	0,1125
Aumento DEL 150%	0,88	0,8625
Nuove T.B.	2,35	2,4750

Allegato E

Tariffa standard Occupazione Permanente del suolo pubblico
Classificazione comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti – Art. 1 comma 841 L. 160/2019
ZONA 1 € 50,00
ZONA 2 € 35,00 (Riduzione 30%)
ZONA 3 € 30,00 (Riduzione 40%)
ZONA 4 € 25,00 (Riduzione 50%)

Tariffe Occupazione Permanente del suolo pubblico				
Descrizione	Calcolo	Coeff.	Cat.Tariffa	Tariffa annua euro per Mq
Occupazioni di suolo comunale				
	1° Cat € x mq	0,5600	A	28,00
	2° Cat € x mq	0,7200	A	25,20
	3° Cat € x mq	0,7500	A	22,50
	4° Cat € x mq	0,7900	A	19,75
Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale				
Riduzione ad un quarto (¼) della tariffa standard	1° Cat € x mq	0,2500	B	12,50
	2° Cat € x mq	0,2500	B	8,75
	3° Cat € x mq	0,2500	B	7,50
	4° Cat € x mq	0,2500	B	6,25
Tende fisse o retrattili				
Riduzione del 70%	1° Cat € x mq	0,1700	C	8,50
	2° Cat € x mq	0,2200	C	7,70
	3° Cat € x mq	0,2300	C	6,90
	4° Cat € x mq	0,2400	C	6,00
Passi carrabili				
	1° Cat € x mq	0,2800	D	14,00
	2° Cat € x mq	0,3600	D	12,60
	3° Cat € x mq	0,3800	D	11,40
	4° Cat € x mq	0,4000	D	10,00
Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune				
Riduzione del 50% per superfici non superiori a 9/Mq - per l'eventuale superficie eccedente, il canone è calcolato applicando una riduzione del 90%	1° Cat € x mq	0,2800	E	14,00
	2° Cat € x mq	0,3600	E	12,60
	3° Cat € x mq	0,3800	E	11,40
	4° Cat € x mq	0,4000	E	10,00
Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, non utilizzati o di fatto non utilizzabili				
Riduzione del 60%	1° Cat € x mq	0,2300	F	11,15
	2° Cat € x mq	0,2900	F	10,15
	3° Cat € x mq	0,3000	F	9,00
	4° Cat € x mq	0,3200	F	8,00
Area antistante gli accessi posti a filo con il manto stradale				
Riduzione del 10% - il divieto di utilizzare l'area da parte della collettività non può estendersi oltre la superficie di 10/Mq e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso	1° Cat € x mq	0,5100	G	25,50
	2° Cat € x mq	0,6500	G	22,75
	3° Cat € x mq	0,6700	G	20,10
	4° Cat € x mq	0,7100	G	17,75
Passi carrabili di accesso agli impianti di distribuzione carburante				
Riduzione del 70%	1° Cat € x mq	0,1700	H	8,50
	2° Cat € x mq	0,2200	H	7,70
	3° Cat € x mq	0,2300	H	6,90
	4° Cat € x mq	0,2400	H	6,00
Occupazione con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi)				
	1° Cat € x mq	0,5600	I	28,00
	2° Cat € x mq	0,7200	I	25,20
	3° Cat € x mq	0,7500	I	22,50
	4° Cat € x mq	0,7900	I	19,75

Allegato E

Descrizione	Calcolo	Coeff.	Cat.Tariffa	Tariffa singola utenza
Occupazioni con condutture, cavi, ecc				
Occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria (Art. 1 comma 831 l. 160/2019)	Numero utenze moltiplicato per 1 euro (tariffa soggetta a rivalutazione indice ISTAT dicembre anno precedente) con un minimo di 800,00 euro	1,0000	L	1,00
Descrizione	Calcolo	Coeff.	Cat.Tariffa	Tariffa annua
Occupazione con seggiovie e funivie				
	Fino a 5km	1,0400	M	52,00
	per ogni chilometro o superiore	0,2100	M	10,50
Serbatoi sotterranei				
Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone va applicato secondo la tariffa B fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri. Per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato di un quarto ($\frac{1}{4}$) per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità	1° Cat	0,2500	N	12,50
	2° Cat	0,2500	N	8,75
	3° Cat	0,2500	N	7,50
	4° Cat	0,2500	N	6,25
Descrizione	Calcolo	Coeff.	Cat.Tariffa	Tariffa annua forf.
Distributore tabacchi				
	1° Cat	0,3100	O	15,50
	2° Cat	0,3000	O	10,50
	3° Cat	0,2600	O	7,80
	4° Cat	0,3100	O	7,75

Allegato F

Tariffa standard Occupazione Temporanea del suolo pubblico
Classificazione comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti – Art. 1 comma 842 L. 160/2019
ZONA 1 € 1,20
ZONA 2 € 0,84 (Riduzione 30%)
ZONA 3 € 0,72 (Riduzione 40%)
ZONA 4 € 0,60 (Riduzione 50%)

Tabella Occupazione Temporanea suolo pubblico				
Descrizione	Calcolo	Coeff.	N.Tariffa	Tariffa giornaliera euro per Mq
MISURE GIORNALIERE DI TARIFFA				
Occupazioni fino a 14gg				
	1° Cat € x mq x giorno	1,7250	1	2,07
	2° Cat € x mq x giorno	2,2200	1	1,86
	3° Cat.€ x mq x giorno	2,2950	1	1,65
	4° Cat.€ x mq x giorno	2,4200	1	1,45
Occupazioni da 15gg a 1 mese				
Riduzione del 50% applicata alle tariffe afferenti le occupazioni fino a 14gg	1° Cat € x mq x giorno	0,8600	1	1,03
	2° Cat € x mq x giorno	1,1100	1	0,93
	3° Cat.€ x mq x giorno	1,1600	1	0,83
	4° Cat.€ x mq x giorno	1,2000	1	0,72
Oltre un mese o con carattere ricorrente				
Riduzione del 50% applicata alle tariffe afferenti le occupazioni da 14gg a 1 mese	1° Cat € x mq x giorno	0,4350	1	0,52
	2° Cat € x mq x giorno	0,5500	1	0,46
	3° Cat.€ x mq x giorno	0,5700	1	0,41
	4° Cat.€ x mq x giorno	0,6000	1	0,36
SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO				
Occupazioni fino a 14gg				
	1° Cat € x mq x giorno	1,1500	1.1	1,38
	2° Cat € x mq x giorno	1,4800	1.1	1,24
	3° Cat.€ x mq x giorno	1,5300	1.1	1,10
	4° Cat.€ x mq x giorno	1,6000	1.1	0,96
Occupazioni da 15gg a 1 mese				
Occupazioni fino a 14gg	1° Cat € x mq x giorno	0,5750	1.1	0,69
	2° Cat € x mq x giorno	0,7400	1.1	0,62
	3° Cat.€ x mq x giorno	0,7700	1.1	0,55
	4° Cat.€ x mq x giorno	0,8000	1.1	0,48
Oltre 1 mese o con carattere rincorrente				
Occupazioni fino a 14gg	1° Cat € x mq x giorno	0,2850	1.1	0,34
	2° Cat € x mq x giorno	0,3700	1.1	0,31
	3° Cat.€ x mq x giorno	0,3900	1.1	0,28
	4° Cat.€ x mq x giorno	0,4000	1.1	0,24

Allegato F

Descrizione	Calcolo	Coeff.	N.Tariffa	Tariffa giornaliera euro per Mq
OCCUPAZIONI CON TENDE E SIMILI				
Occupazioni fino a 14gg				
Riduzione del 70%	1° Cat € x mq x giorno	0,5200	2.1	0,62
	2° Cat € x mq x giorno	0,6700	2.1	0,56
	3° Cat.€ x mq x giorno	0,7000	2.1	0,50
	4° Cat.€ x mq x giorno	0,7200	2.1	0,43
Occupazioni da 15gg a 1 mese				
Riduzione del 70%	1° Cat € x mq x giorno	0,2600	2.1	0,31
	2° Cat € x mq x giorno	0,3400	2.1	0,28
	3° Cat.€ x mq x giorno	0,3500	2.1	0,25
	4° Cat.€ x mq x giorno	0,3700	2.1	0,22
Oltre 1 mese o con carattere rincorrente				
Riduzione del 70%	1° Cat € x mq x giorno	0,1250	2.1	0,15
	2° Cat € x mq x giorno	0,1700	2.1	0,14
	3° Cat.€ x mq x giorno	0,1700	2.1	0,12
	4° Cat.€ x mq x giorno	0,1100	2.1	0,11
FIERE, FESTEGGIAMENTI E MERCATI STRAORDINARI				
Occupazioni fino a 14gg				
	1° Cat € x mq x giorno	1,7250	2.2	2,07
	2° Cat € x mq x giorno	2,2200	2.2	1,86
	3° Cat.€ x mq x giorno	2,2950	2.2	1,65
	4° Cat.€ x mq x giorno	2,4200	2.2	1,45
Occupazioni da 15gg a 1 mese				
	1° Cat € x mq x giorno	0,8600	2.2	1,03
	2° Cat € x mq x giorno	1,1100	2.2	0,93
	3° Cat.€ x mq x giorno	1,1600	2.2	0,83
	4° Cat.€ x mq x giorno	1,2000	2.2	0,72
Oltre 1 mese o con carattere rincorrente				
	1° Cat € x mq x giorno	0,4350	2.2	0,52
	2° Cat € x mq x giorno	0,5500	2.2	0,46
	3° Cat.€ x mq x giorno	0,5700	2.2	0,41
	4° Cat.€ x mq x giorno	0,6000	2.2	0,36
PUBBLICI ESERCIZI E PRODUTTORI AGRICOLI				
Occupazioni fino a 14gg				
Riduzione del 50%	1° Cat € x mq x giorno	0,8600	2.3	1,03
	2° Cat € x mq x giorno	1,1100	2.3	0,93
	3° Cat.€ x mq x giorno	1,1600	2.3	0,83
	4° Cat.€ x mq x giorno	1,2000	2.3	0,72
Occupazioni da 15gg a 1 mese				
Riduzione del 50%	1° Cat € x mq x giorno	0,4350	2.3	0,52
	2° Cat € x mq x giorno	0,5500	2.3	0,46
	3° Cat.€ x mq x giorno	0,5700	2.3	0,41
	4° Cat.€ x mq x giorno	0,6000	2.3	0,36
Oltre 1 mese o con carattere rincorrente				
Riduzione del 50%	1° Cat € x mq x giorno	0,2175	2.3	0,26
	2° Cat € x mq x giorno	0,2750	2.3	0,23
	3° Cat.€ x mq x giorno	0,2850	2.3	0,21
	4° Cat.€ x mq x giorno	0,3000	2.3	0,18

Allegato F

Descrizione	Calcolo	Coeff.	N.Tariffa	Tariffa giornaliera euro per Mq
ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE				
Occupazioni fino a 14gg				
Riduzione del 80%	1° Cat € x mq x giorno	0,3450	2.4	0,41
	2° Cat € x mq x giorno	0,4450	2.4	0,37
	3° Cat.€ x mq x giorno	0,4600	2.4	0,33
	4° Cat.€ x mq x giorno	0,4900	2.4	0,29
Occupazioni da 15gg a 1 mese				
Riduzione del 80%	1° Cat € x mq x giorno	0,1750	2.4	0,21
	2° Cat € x mq x giorno	0,2250	2.4	0,19
	3° Cat.€ x mq x giorno	0,2300	2.4	0,17
	4° Cat.€ x mq x giorno	0,2400	2.4	0,14
Oltre 1 mese o con carattere rincorrente				
Riduzione del 80%	1° Cat € x mq x giorno	0,0850	2.4	0,10
	2° Cat € x mq x giorno	0,1100	2.4	0,09
	3° Cat.€ x mq x giorno	0,1150	2.4	0,08
	4° Cat.€ x mq x giorno	0,1200	2.4	0,07
AUTOVETTURE DI USO PRIVATO				
Occupazioni fino a 14gg				
Riduzione del 30%	1° Cat € x mq x giorno	1,2100	2.5	1,45
	2° Cat € x mq x giorno	1,5500	2.5	1,30
	3° Cat.€ x mq x giorno	1,6150	2.5	1,16
	4° Cat.€ x mq x giorno	1,6900	2.5	1,01
Occupazioni da 15gg a 1 mese				
Riduzione del 30%	1° Cat € x mq x giorno	0,7000	2.5	0,83
	2° Cat € x mq x giorno	0,7800	2.5	0,65
	3° Cat.€ x mq x giorno	0,8100	2.5	0,58
	4° Cat.€ x mq x giorno	0,8500	2.5	0,51
Oltre 1 mese o con carattere rincorrente				
Riduzione del 30%	1° Cat € x mq x giorno	0,3500	2.5	0,41
	2° Cat € x mq x giorno	0,4000	2.5	0,33
	3° Cat.€ x mq x giorno	0,4100	2.5	0,29
	4° Cat.€ x mq x giorno	0,4200	2.5	0,25
MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE				
Occupazioni fino a 14gg				
Riduzione del 80%	1° Cat € x mq x giorno	0,3450	2.6	0,41
	2° Cat € x mq x giorno	0,4450	2.6	0,37
	3° Cat.€ x mq x giorno	0,4600	2.6	0,33
	4° Cat.€ x mq x giorno	0,4900	2.6	0,29
Occupazioni da 15gg a 1 mese				
Riduzione del 80%	1° Cat € x mq x giorno	0,1750	2.6	0,21
	2° Cat € x mq x giorno	0,2250	2.6	0,19
	3° Cat.€ x mq x giorno	0,2300	2.6	0,17
	4° Cat.€ x mq x giorno	0,2400	2.6	0,14
Oltre 1 mese o con carattere rincorrente				
Riduzione del 80%	1° Cat € x mq x giorno	0,0850	2.6	0,10
	2° Cat € x mq x giorno	0,1100	2.6	0,09
	3° Cat.€ x mq x giorno	0,1150	2.6	0,08
	4° Cat.€ x mq x giorno	0,1200	2.6	0,07

Allegato F

Descrizione	Calcolo	Coeff.	N.Tariffa	Tariffa giornaliera euro per Mq
ATTIVITA' EDILIZIE				
Occupazioni fino a 14gg				
Riduzione del 50%	1° Cat € x mq x giorno	0,8600	2.7	1,03
	2° Cat € x mq x giorno	1,1100	2.7	0,93
	3° Cat.€ x mq x giorno	1,1600	2.7	0,83
	4° Cat.€ x mq x giorno	1,2000	2.7	0,72
Occupazioni da 15gg a 1 mese				
Riduzione del 50%	1° Cat € x mq x giorno	0,4350	2.7	0,52
	2° Cat € x mq x giorno	0,5500	2.7	0,46
	3° Cat.€ x mq x giorno	0,5700	2.7	0,41
	4° Cat.€ x mq x giorno	0,6000	2.7	0,36
Oltre 1 mese o con carattere rincorrente				
Riduzione del 50%	1° Cat € x mq x giorno	0,2175	2.7	0,26
	2° Cat € x mq x giorno	0,2750	2.7	0,23
	3° Cat.€ x mq x giorno	0,2850	2.7	0,21
	4° Cat.€ x mq x giorno	0,3000	2.7	0,18
SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO PER ESERCIZIO ATTIVITA' EDILIZIE				
Occupazioni fino a 14gg				
Riduzione del 33,33% più ulteriore riduzione del 50%	1° Cat € x mq x giorno	0,5750	2.8	0,69
	2° Cat € x mq x giorno	0,7400	2.8	0,62
	3° Cat.€ x mq x giorno	0,7700	2.8	0,55
	4° Cat.€ x mq x giorno	0,8000	2.8	0,48
Occupazioni da 15gg a 1 mese				
Riduzione del 33,33% più ulteriore riduzione del 50%	1° Cat € x mq x giorno	0,2850	2.8	0,34
	2° Cat € x mq x giorno	0,3700	2.8	0,31
	3° Cat.€ x mq x giorno	0,3900	2.8	0,28
	4° Cat.€ x mq x giorno	0,4000	2.8	0,24
Oltre 1 mese o con carattere rincorrente				
Riduzione del 33,33% più ulteriore riduzione del 50%	1° Cat € x mq x giorno	0,1450	2.8	0,17
	2° Cat € x mq x giorno	0,1900	2.8	0,16
	3° Cat.€ x mq x giorno	0,2000	2.8	0,14
	4° Cat.€ x mq x giorno	0,2200	2.8	0,13

Allegato G

Tariffa standard Occupazione Temporanea del suolo pubblico
Classificazione comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti – Art. 1 comma 842 L. 160/2019
ZONA 1 € 1,20
ZONA 2 € 0,84 (Riduzione 30%)
ZONA 3 € 0,72 (Riduzione 40%)
ZONA 4 € 0,60 (Riduzione 50%)

Tabella Occupazione Temporanea del suolo pubblico dei Mercati						
Descrizione	Calcolo	Coeff. Da applicare alla tariffa standard giornaliera	Cat.Tariffa	Tariffa giornaliera euro per Mq	SPUNTISTI MERCATI SETTIMANALI (importo giornaliero arrotondato da corrispondere)	SPUNTISTI ALTRI MERCATI (importo giornaliero arrotondato da corrispondere)
Mercati ricorrenti/settimanali - Riduzione tariffa standard del 50%						
Banchi alimentari escluso commercio ambulante fiori e piante, frutta e verdura (sup. calcolata 31 Mq)						
	1° Cat € x mq x giorno	0,8600	a	1,03	€ 8,00	€ 16,00
	2° Cat € x mq x giorno	1,1100	a	0,93	€ 7,00	€ 14,00
	3° Cat.€ x mq x giorno	1,1600	a	0,83	€ 6,00	€ 13,00
	4° Cat.€ x mq x giorno	1,2000	a	0,72	€ 5,00	€ 11,00
Banchi fiori e piante, frutta e verdura (sup. calcolata 41 Mq)						
Riduzione del 25%	1° Cat € x mq x giorno	0,6450	b	0,77	€ 8,00	€ 16,00
	2° Cat € x mq x giorno	0,8325	b	0,70	€ 7,00	€ 14,00
	3° Cat.€ x mq x giorno	0,8700	b	0,62	€ 6,00	€ 13,00
	4° Cat.€ x mq x giorno	0,9000	b	0,54	€ 5,00	€ 11,00
Banchi non alimentari (sup. calcolata 41 Mq)						
Riduzione del 30%	1° Cat € x mq x giorno	0,6020	c	0,72	€ 7,00	€ 15,00
	2° Cat € x mq x giorno	0,7770	c	0,65	€ 6,00	€ 13,00
	3° Cat.€ x mq x giorno	0,8120	c	0,58	€ 6,00	€ 12,00
	4° Cat.€ x mq x giorno	0,8400	c	0,50	€ 5,00	€ 10,00